Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 282 del 2 dicembre 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 2 dicembre 1995** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 145

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1995.

Norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 1725/79, relativo alla concessione di aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti per animali.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 ottobre 1995.

Norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 1725/79, relativo alla concessione di aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti per animali.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Reg. (CEE) n. 1725/79 della Commissione del 26 luglio 1979, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato in particolare all'alimentazione dei vitelli, modificato da ultimo dal Reg. (CE) n. 1585/95 del 30 giugno 1995;

Visto il Reg. (CEE) n. 1624/76 della Commissione del 2 luglio 1976, recante disposizioni particolari concernenti il pagamento dell'aiuto comunitario al latte scremato in polvere, denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro, modificato da ultimo dal Reg. (CEE) n. 3733/92 del 22 dicembre 1992;

Visto il Reg. (CEE) n. 3398/91 della Commissione del 20 novembre 1991, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato alla fabbricazione di alimenti composti, modificato da ultimo dal Reg. (CEE) n. 1756/93 del 30 giugno 1993;

Visto il Reg. (CEE) n. 3002/92 della Commissione del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento, modificato da ultimo dal Reg. (CEE) n. 1938/93 del 19 luglio 1993;

Visto il capitolo 12 del Reg. (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del Reg. (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, relativo ai documenti da utilizzare ai fini dell'applicazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione o destinazione delle merci, modificato da ultimo dal Reg. (CEE) n. 3665/93 del 21 dicembre 1993;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e in particolare l'art. 2 che demanda al Ministero medesimo la predisposizione degli atti necessari per l'attuazione della normativa comunitaria;

Visto il D.M. 20.08.1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 256 del 17 settembre 1984, modificato da ultimo dal D.M. 3.02.1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 105 dell'8 agosto 1989, contenente norme di applicazione del Reg. (CEE) n. 1725/79 della Commissione del 26 luglio 1979;

Vista la circolare 12 marzo 1992, n. 24, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la quale sono state impartite le disposizioni di applicazione del Reg. (CEE) n. 3398/91 della Commissione del 20 novembre 1991;

Viste le circolari 6 aprile 1993, n. 8, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e 25 marzo 1994, n. 3, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con le quali sono state impartite disposizioni per la corretta applicazione delle nuove norme comunitarie relative al controllo sugli scambi intracomunitari di prodotti del settore lattiero caseario provenienti dall'intervento o che usufruiscono di aiuti e sono vincolati a destinazioni o utilizzazioni particolari;

Considerato che è necessario fornire alcune precisazioni sulle procedure di controllo nonché sulla tenuta della contabilità:

Considerato che, a seguito dell'intervenuta normativa comunitaria, si rende necessario affidare ad un unico organismo sia il controllo sull'utilizzazione del prodotto importato ai sensi del Reg. (CEE) n. 1624/76 che l'espletamento delle procedure necessarie per lo svincolo o l'incameramento delle relative cauzioni;

Considerato che è opportuno affidare il rilascio dei riconoscimenti o delle autorizzazioni alle regioni competenti in relazione all'ubicazione degli stabilimenti interessati;

Considerato che, data la complessità e la molteplicità delle integrazioni e modifiche da apportare al citato D.M. 20.08.1984, è opportuno procedere per maggiore chiarezza ad una nuova formulazione del provvedimento che includa tutte le precedenti disposizioni in materia;

Decreta:

Articolo 1.

1. Le imprese che intendono usufruire di aiuti ai sensi del Reg. (CEE) n. 1725/79, in appresso denominato "regolamento", per il latte scremato in polvere denaturato conformemente all'art. 2 del regolamento, per il latte scremato o il latte scremato in polvere utilizzati nella fabbricazione di alimenti composti di

cui all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento, nonchè le imprese che intendono fabbricare le miscele di cui all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento e le imprese che intendono importare o utilizzare latte scremato in polvere ai sensi del Reg. (CEE) n. 1624/76 o del Reg. (CEE) n. 3398/91, devono attenersi alle disposizioni del presente decreto.

2. Gli alimenti composti, fabbricati ai sensi del regolamento, devono rispondere ai requisiti dell'art.4, paragrafo 1, del regolamento e contenere, per 100 Kg. di prodotto finito, non più di 70 Kg. di latte scremato in polvere.

3. Possono utilizzare latte scremato o latte scremato in polvere come tale, anche incorporati in una miscela, per la fabbricazione di alimenti composti, solo le imprese riconosciute ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

4. Le imprese riconosciute ai sensi dell'art. 3 del presente decreto possono utilizzare, ai fini della denaturazione, solo latte scremato in polvere come tale.

5. Le imprese riconosciute ai sensi dell'art. 4 del presente decreto possono utilizzare, ai fini della fabbricazione delle miscele, solo latte scremato o latte scremato in polvere allo stato originario fabbricato nella Comunità o così importato.

6. Nel quadro dell'applicazione dei Regg. (CEE) n. 1624/76 e n. 3398/91 possono ricevere da altri Paesi membri latte scremato in polvere come tale o incorporato in una miscela, solo le imprese riconosciute ai sensi dell'art. 2 o dell'art. 5 del presente decreto.

7. Le imprese riconosciute ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto possono ricevere da altri Paesi membri, nel quadro dell'applicazione dei Regg. (CEE) n. 1624/76 e n. 3398/91, latte scremato in polvere come tale.

8. Gli alimenti composti di cui al presente decreto, fatte salve le disposizioni dell'art. 5 del regolamento e le disposizioni della direttiva 79/373/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, sono condizionati conformemente alle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 2 del regolamento.

9. Le indicazioni previste all'art. 4, paragrafo 2, secondo comma del regolamento possono essere riportate su apposito cartellino abbinato al sistema di chiusura, a condizione che sul sacco ovvero negli imballaggi o recipienti chiusi contenenti gli alimenti composti sia stampata in modo indelebile la seguente dicitura: "Reg. (CEE) n. 1725/79 - alimento composto per animali contente latte scremato in polvere", nonchè una iscrizione che consenta di individuare l'impresa che beneficia dell'aiuto.

10. Tale iscrizione può essere redatta in codice e in tal caso comprende la prima lettera del nome del paese di origine.

11. L'aggiunta di 2 Kg. di amido prevista all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento può essere ottenuta anche attraverso l'utilizzazione di farine di cereali in quantità tale da assicurare sempre la presenza, nel mangime finito, di almeno 2 Kg. di amido.

12. Le farine di cereali utilizzate devono essere costituite, per almeno il 70%, da particelle non superiori a 300 micron.

Articolo 2.

1. Le imprese autorizzate ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n.281 e successive modificazioni, alla produzione di mangimi completi integrati e mangimi complementari integrati, che intendono beneficiare dell'aiuto comunitario previsto dal Reg. (CEE) n. 986/68, concesso al latte scremato ed al latte scremato in polvere utilizzati per la fabbricazione di alimenti composti per animali, come definiti dal regolamento, devono richiedere, per ogni singolo stabilimento che intendono utilizzare per la lavorazione del latte scremato o del latte scremato in polvere, il preventivo riconoscimento alla competente Regione o Provincia autonoma, in appresso denominate "regione", per il tramite degli uffici da queste designati ad effettuare i controlli, in appresso denominati "organi di controllo".

2. La domanda di riconoscimento, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato 1, deve essere corredata dalla copia dell'autorizzazione a produrre mangimi, dal certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalla descrizione tecnica dei locali e delle attrezzature dello stabilimento.

3. La firma del legale rappresentante o del titolare dell'impresa apposta in calce alla domanda deve essere autenticata ai sensi delle vigenti norme in materia.

4. L'organo di controllo, eseguiti gli opportuni accertamenti, inoltra alla regione l'originale della domanda corredandola della documentazione di cui sopra e del proprio parere tecnico motivato circa l'idoneità dello stabilimento a garantire l'osservanza delle disposizioni del regolamento e del presente decreto.

5. In particolare, l'organo di controllo deve accertare che:

- gli impianti tecnici siano appropriati alle lavorazioni da eseguire;

- i macchinari, i magazzini, i silos, le cisterne di deposito del latte scremato o del latte scremato in polvere siano ubicati all'interno del complesso aziendale di lavorazione, di cui devono essere parte integrante;

- l'impresa disponga per lo stabilimento in causa di idonei mezzi amministrativi e contabili;

- le operazioni relative alla lavorazione ed alla commercializzazione del latte scremato e del latte scremato in polvere, anche sotto forma di miscele, nonché degli alimenti composti, avvengano con procedure tali da offrire sufficienti garanzie per i controlli.

6. Possono essere riconosciute solo le imprese che posseggono i requisiti ed adempiono agli obblighi previsti all'art. 8 del regolamento.

7. La regione indirizza il riconoscimento, redatto secondo il fac-simile allegato 2, oltre che all'impresa richiedente, anche all'organo di controllo, al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali, all'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AIMA) e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione generale della produzione industriale.

8. Restano validi i riconoscimenti rilasciati ai sensi delle precedenti disposizioni.

Articolo 3.

1. Le imprese autorizzate ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n.281 e successive modificazioni, alla produzione di mangimi completi integrati e complementari integrati, che intendono beneficiare dell'aiuto comunitario previsto dal Reg. (CEE) n. 986/68, concesso al latte scremato in polvere denaturato conformemente alle disposizioni previste all'art. 2 del regolamento devono richiedere, per ogni singolo stabilimento in cui intendono effettuare la denaturazione del latte scremato in polvere, il preventivo riconoscimento alla competente regione, per il tramite dell'organo di controllo designato.

2. Il riconoscimento può essere rilasciato solo alle imprese idoneamente attrezzate a denaturare almeno 20 tonnellate di latte scremato in polvere per giorno di lavorazione e che si impegnano a denaturare giornalmente almeno il quantitativo suindicato oltre ad adempiere agli obblighi previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento.

3. La domanda, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato 3, deve essere corredata dalla copia dell'autorizzazione a produrre mangimi, dal certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalla descrizione tecnica dei locali e delle attrezzature dello stabilimento.

4. La firma del legale rappresentante o del titolare dell'impresa, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata ai sensi delle vigenti norme in materia.

5. L'organo di controllo, effettuati gli opportuni accertamenti, inoltra l'originale della domanda alla regione, unitamente alla documentazione ed al proprio parere tecnico motivato circa l'idoneità dello stabilimento a garantire l'osservanza delle disposizioni del regolamento e del presente decreto.

6. In particolare, l'organo di controllo deve accertare che:

- gli impianti tecnici siano appropriati alle lavorazioni da eseguire;

- i macchinari, i magazzini, i silos e le cisterne di deposito del latte scremato in polvere siano ubicati all'interno del complesso aziendale di lavorazione, di cui devono essere parte integrante;

- l'impresa disponga per lo stabilimento in causa di idonei mezzi amministrativi e contabili;

- le operazioni relative alla denaturazione del latte scremato in polvere avvengano con procedure tali da offrire sufficienti garanzie per i controlli.

7. La regione indirizza il riconoscimento, redatto secondo il fac-simile allegato 4, oltre che all'impresa richiedente, anche all'organo di controllo, al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali, all'AIMA e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione generale della produzione industriale.

8. Restano validi i riconoscimenti rilasciati ai sensi delle precedenti disposizioni in materia.

Articolo 4.

1. Le imprese autorizzate ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni, alla produzione di mangimi composti, che intendono fabbricare miscele a base di latte scremato o latte scremato in polvere, di cui all'art. 4 del regolamento, da utilizzare nella fabbricazione degli alimenti composti per animali ai sensi del regolamento medesimo, devono richiedere, per ogni singolo stabilimento che intendono utilizzare per la produzione di miscele, il preventivo riconoscimento alla competente regione, per il tramite degli organi di controllo designati.

2. Possono essere riconosciute solo le imprese che posseggono i requisiti ed adempiono agli obblighi previsti all'art. 4, paragrafi 4 e 5 del regolamento.

3. La domanda di riconoscimento, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato 5, deve essere corredata da copia dell'autorizzazione a produrre mangimi, dal certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e dalla descrizione tecnica dei locali e delle attrezzature dello stabilimento.

4. La firma del legale rappresentante o del titolare dell'impresa apposta in calce alla domanda deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

5. L'organo di controllo inoltra alla regione la domanda, corredandola della documentazione di cui sopra e del proprio parere tecnico motivato circa l'idoneità dello stabilimento a garantire l'osservanza delle disposizioni del regolamento e del presente decreto.

6. In particolare l'organo di controllo deve accertare che:

- gli impianti tecnici siano appropriati alle lavorazioni da eseguire;

- i macchinari, i magazzini, i silos, le cisterne di deposito del latte scremato, del latte scremato in polvere e delle miscele fabbricate siano ubicati all'interno del complesso aziendale di lavorazione, di cui devono essere parte integrante;

- l'impresa disponga per lo stabilimento in causa di idonei mezzi amministrativi e contabili;

- le operazioni relative alla lavorazione del latte scremato e del latte scremato in polvere nonché alla commercializzazione delle miscele, avvengano con procedure tali da offrire sufficienti garanzie per i controlli.

7. La regione indirizza il riconoscimento, redatto secondo il fac-simile allegato 6, oltre che all'impresa richiedente, anche all'organo di controllo, al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali, all'AIMA e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione generale della produzione industriale.

8. Gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del presente decreto si intendono riconosciuti anche alla fabbricazione di miscele di cui al presente articolo.

Articolo 5.

1. Le imprese non riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 2, 3 e 4 che intendono ricevere da altri Paesi membri latte scremato in polvere come tale o incorporato in una miscela nel quadro del regime previsto dai Regg. (CEE) n. 1624/76 e n. 3398/91 devono chiedere alla regione competente il preventivo riconoscimento presentando, per ogni magazzino di deposito, domanda redatta in carta semplice, secondo il fac-simile allegato 7, per il tramite dell'organo di controllo territorialmente competente che provvede a corredarla del proprio parere tecnico motivato.

2. Possono essere riconosciute solo le imprese che dimostrino la disponibilità di adeguati magazzini di deposito e che si impegnano a tenere una apposita contabilità dalla quale risultino giornalmente tutti i movimenti del prodotto.

3. Alla domanda deve essere allegato il certificato di iscrizione al tribunale e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la documentazione attestante la disponibilità dei magazzini di deposito nonché la planimetria degli stessi.

4. La firma del legale rappresentante o del titolare della ditta apposta in calce alla domanda deve essere autenticata ai sensi delle vigenti norme in materia.

5. La regione indirizza il riconoscimento, redatto secondo il fac-simile allegato 8, oltre che all'impresa richiedente, anche all'organo di controllo, al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali e all'AIMA.

6. Per quanto riguarda il trasferimento del prodotto importato, le imprese devono attenersi alle disposizioni dell'articolo 17 del presente decreto.

Articolo 6.

1. Le imprese che intendono avvalersi di cisterne o containers per la consegna diretta degli alimenti composti alle aziende di allevamento, conformemente all'art. 6 del regolamento, devono chiedere, per ciascun stabilimento riconosciuto ai sensi del precedente articolo 2, la preventiva autorizzazione alla regione competente in relazione all'ubicazione dello stabilimento.

2. La domanda, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato 9, deve essere presentata per il tramite del competente organo di controllo che, effettuati gli accertamenti necessari, la trasmette alla regione che concede l'autorizzazione

corredandola del proprio parere tecnico motivato sull'idoneità dello stabilimento a fornire sufficienti garanzie che la consegna diretta dei mangimi in cisterne o containers avvenga nel rispetto delle disposizioni comunitarie concernenti la concessione dell'aiuto.

3. Nella domanda l'impresa deve impegnarsi:

- ad apporre, su ogni silos di deposito presso i suoi stabilimenti, un cartellino sigillato a sua cura, sul quale deve essere riportata in maniera leggibile la composizione del mangime come prescritto dal regolamento e dalla normativa nazionale sulla produzione e commercializzazione di alimenti per animali;

- a sigillare le bocche di entrata e di uscita di ogni cisterna o containers adibiti al trasporto, applicando agli stessi gli appositi cartellini di cui al primo trattino del presente comma;

- ad integrare i documenti di accompagnamento della merce con tutti gli elementi atti ad identificare il prodotto che devono trovare riscontro nella contabilità specifica permanente sottoposta al controllo degli organi regionali; una copia del documento di accompagnamento deve essere lasciata presso l'azienda allevatrice e da questa tenuta a disposizione degli organi di vigilanza;

- a comunicare preventivamente agli organi di controllo competenti per territorio in relazione all'ubicazione dello stabilimento di fabbricazione degli alimenti composti e dell'azienda utilizzatrice, a mezzo telegramma o telefax, l'elenco delle consegne dirette che intende effettuare giorno per giorno, precisando i quantitativi e i tipi di alimenti composti da consegnare nonché il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'acquirente;

- ad indicare nella contabilità specifica, nelle caselle riservate alla vendita dei prodotti finiti, i quantitativi di alimenti composti consegnati direttamente mediante cisterne o containers.

4. La regione indirizza l'autorizzazione, redatta secondo il fac-simile allegato 10, oltre che all'impresa richiedente, anche all'organo di controllo, al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali, all'AIMA e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione generale della produzione industriale.

5. Qualora la consegna avvenga in conformità al presente articolo, la corresponsione dell'aiuto ovvero lo svincolo della cauzione prestata ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (CEE) n. 1624/76 o dell'art. 8, paragrafo 2, del Reg. (CEE) n. 3398/91, sono subordinati alla presentazione, da parte delle imprese interessate, della documentazione commerciale da

cui risulti che la consegna è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento.

6. Tale dimostrazione può avvenire allegando direttamente alle domande di liquidazione dell'aiuto, o di svincolo della cauzione, le fatture o le fatture provvisorie relative ai quantitativi consegnati direttamente, oppure sottoponendo le stesse all'esame dei funzionari dell'organo di controllo nel corso delle verifiche frequenti e impreviste di cui al successivo art. 11.

7. In tal caso la verifica della documentazione inerente la consegna diretta degli alimenti composti deve essere riportata nella relativa verbalizzazione.

8. La bocca di carico dei silos ubicati presso l'azienda agricola o di allevamento o di ingrasso deve essere sigillata a cura della ditta fornitrice.

9. Gli organi di controllo, sulla base delle comunicazioni effettuate dalle imprese ai sensi del terzo comma, quarto trattino, del presente articolo, provvedono a verificare, per mezzo di controlli a campione svolti in loco ed inopinatamente, che gli alimenti composti a base di latte scremato in polvere siano stati consegnati ad aziende agricole o di allevamento o di ingrasso utilizzatrici, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento.

10. Nel corso di tali verifiche presso le aziende destinatarie l'organo di controllo può, nel caso lo ritenga necessario, procedere ad un prelievo di campioni di alimenti composti da sottoporre ad analisi per accertarne la corrispondenza alla composizione dichiarata sulla documentazione commerciale di consegna e sui cartellini apposti sui containers o sui silos.

11. Il prelievo dei campioni e le relative analisi devono essere effettuati secondo le modalità stabilite all'art. 11 del presente decreto.

12. Qualora l'organo competente per i controlli sull'azienda utilizzatrice sia diverso da quello competente per i controlli sullo stabilimento che fabbrica il mangime, l'organo di controllo che ha effettuato eventuali accertamenti sull'azienda utilizzatrice, ne comunica tempestivamente l'esito all'organo di controllo competente in relazione all'ubicazione dello stabilimento di fabbricazione del mangime.

13. Ai sensi dell'art. 7 del regolamento, per gli alimenti composti per animali, prodotti ai sensi dell'art. 4 del regolamento, provenienti dagli altri Stati membri e destinati ad aziende di allevamento utilizzatrici, il cui trasporto è effettuato mediante cisterne o containers, l'impresa che effettua la spedizione, oltre ad attenersi a quanto disposto all'ottavo comma del presente articolo, comunica preventivamente all'organo

di controllo competente relativamente all'ubicazione dell'azienda utilizzatrice, unitamente agli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, l'indirizzo dell'azienda medesima ed il calendario delle consegne.

14. L'organo di controllo, dopo aver accertato che gli alimenti composti sono stati consegnati ad una azienda che soddisfi le condizioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, restituisce l'esemplare di controllo T 5 che scorta la merce, debitamente vidimato, al competente organismo indicato nella casella B dell'esemplare di controllo medesimo.

15. In caso di consegna diretta mediante cisterne o containers, da parte di aziende all'uopo autorizzate, degli alimenti composti fabbricati in Italia e destinati ad aziende di allevamento ubicate in altri Stati membri, l'organo di controllo emette l'esemplare di controllo T 5 conformemente alle disposizioni di cui al capitolo 12 del Reg. (CEE) n. 2454/93.

16. Nel caso di cui al precedente comma l'aiuto è concesso solo previa restituzione dell'esemplare di controllo T 5 debitamente vidimato.

Articolo 7.

1. Qualora un'impresa, riconosciuta o autorizzata ai sensi degli articoli 2,3,4,5 o 6 del presente decreto, cambi la propria ragione sociale senza apportare modifiche agli stabilimenti, per poter continuare ad avvalersi dei riconoscimenti o delle autorizzazioni di cui sopra deve chiedere alla regione competente la voltura del riconoscimento o dell'autorizzazione, presentando domanda, redatta in carta semplice, secondo il fac-simile allegato 11, per il tramite del competente organo di controllo, che procede conformemente a quanto stabilito ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 o 6 per il rilascio dei riconoscimenti e delle autorizzazioni.

2. Alla domanda di voltura deve essere allegata la documentazione comprovante l'avvenuta variazione della ragione sociale e il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché, per le volture dei riconoscimenti di cui al precedente articolo 5, il certificato di iscrizione al tribunale.

3. Nelle domande per la voltura dei riconoscimenti o autorizzazioni di cui agli articoli 2,3,4, e 6 del presente decreto, le imprese devono impegnarsi ad inviare alla regione, non appena disponibile, copia dell'attestato comprovante l'avvenuta voltura dell'autorizzazione alla produzione di mangimi rilasciato ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni.

2 — Libreria - Suppl ord. G U. n. 282.

4. La regione, per il tramite dell'organo di controllo, acquisisce, non appena disponibile, copia dell'attestato comprovante l'avvenuta voltura dell'autorizzazione di cui al comma precedente.

5. La firma del legale rappresentante o del titolare dell'impresa apposta in calce all'originale della domanda deve essere autenticata ai sensi delle vigenti norme in materia.

6. Nel caso in cui un'impresa ceda a qualunque titolo un proprio stabilimento, per cui abbia ottenuto il riconoscimento o l'autorizzazione, l'impresa subentrante deve comunque richiedere regolare riconoscimento o autorizzazione ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 5 o 6.

Articolo 8.

1. Le imprese riconosciute ai sensi dell'articolo 2 devono inviare, ogni quindici giorni, all'organo di controllo territorialmente competente, il proprio programma di lavorazione valido per la quindicina successiva indicando, per ogni stabilimento, i giorni e l'orario durante i quali l'impresa intende utilizzare latte scremato, latte scremato in polvere o miscele per la produzione di alimenti per animali.

2. La comunicazione deve pervenire all'organo di controllo almeno tre giorni prima dell'inizio del periodo di quindici giorni in cui avverrà la lavorazione.

3. In deroga a quanto disposto ai precedenti commi, le imprese che utilizzano quotidianamente e per l'intero ciclo lavorativo giornaliero latte scremato, latte scremato in polvere o miscele per la produzione degli alimenti per animali, devono inviare la comunicazione di cui sopra all'organo di controllo all'inizio di ogni anno solare.

4. Le imprese riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto devono concordare con l'organo di controllo i giorni nei quali sono effettuate le operazioni di denaturazione del latte scremato in polvere.

5. Le imprese riconosciute ai sensi del precedente articolo 4 devono inviare mensilmente all'organo di controllo territorialmente competente, con almeno tre giorni di anticipo, il proprio programma di fabbricazione, indicando per ogni stabilimento i giorni e l'orario durante i quali l'impresa intende utilizzare latte scremato o latte scremato in polvere per la fabbricazione di miscele.

6. Ogni variazione dei programmi di lavorazione di cui al presente articolo deve essere preventivamente comunicata a mezzo telegramma o telefax all'organo di controllo competente.

7. Tali variazioni devono essere comunicate in tempo utile per consentire la predisposizione dei controlli con un termine di anticipo che può essere concordato con lo stesso organo di controllo.

8. Il mancato rispetto dei programmi di lavorazione sia nella preparazione degli alimenti per animali che nella denaturazione del latte scremato in polvere ovvero nella preparazione di miscele, che possa pregiudicare lo svolgimento o l'efficacia dei controlli, ove non sussistano gravi e giustificati motivi, comporta la revoca del riconoscimento.

Articolo 9.

1. Le imprese riconosciute ai sensi del precedente articolo 2, debbono tenere, per ogni stabilimento, su registri con pagine numerate e vidimate dall'organo di controllo, il bilancio a chiusura mensile, di cui all'art. 8, paragrafo 3, del regolamento, redatto secondo il fac-simile allegato 12, nonchè la contabilità specifica permanente, prevista al paragrafo 5 dello stesso articolo, redatta conformemente ai fac-simile allegati 13a e 13b ed aggiornata quotidianamente. Le imprese medesime devono inoltre compilare le schede di carico e scarico, redatte conformemente ai fac-simile allegati 14a, 14b e 14c, che devono essere aggiornate annotando ciascuna operazione entro i termini prescritti dalla normativa vigente per la trascrizione dell'operazione medesima nella contabilità generale dell'azienda.

2. Le imprese riconosciute ai sensi del precedente articolo 3, devono tenere, per ogni stabilimento, su appositi registri con pagine numerate e vidimate dall'organo di controllo, redatti secondo il fac-simile allegato 15, nei quali tutte le operazioni devono essere riportate attraverso registrazioni quotidiane, la contabilità specifica a chiusura mensile, di cui all'art. 3, lettera a) del regolamento.

3. Le imprese riconosciute per la fabbricazione di miscele di cui all'art. 4, paragrafi 4 e 5 del regolamento devono tenere, per ogni stabilimento, su appositi registri conformi all'allegato 16, con pagine numerate e vidimate dall'organo di controllo, una contabilità specifica di magazzino, aggiornata quotidianamente, dalla quale risultino, con riferimento alla documentazione commerciale, tutte le operazioni svolte nonché la provenienza delle materie prime e la destinazione delle miscele.

4. Le imprese riconosciute ai sensi dell'art. 5 del presente decreto devono tenere, per ogni deposito, un apposito registro, bollato e vidimato dall'organo di controllo, nel quale devono essere annotate giornalmente, con riferimento alla documentazione commerciale e alla contabilità dell'impresa, tutte le movimentazioni in entrata e in uscita dei prodotti nonché i nomi e gli indirizzi dei fornitori e degli acquirenti.

5. Per il prodotto spedito in Italia ai sensi del Reg. (CEE) n. 1624/76 e del Reg. (CEE) n. 3398/91, le registrazioni di cui al presente articolo devono fare riferimento anche all'esemplare di controllo T 5.

6. Tutte le registrazioni di cui ai precedenti commi possono essere effettuate anche attraverso un programma computerizzato che permetta di stamparle su fogli numerati e vidimati dall'organo di controllo al pari dei registri da compilare manualmente.

7. Qualora uno stesso stabilimento sia riconosciuto ad utilizzare latte scremato in polvere, sia per la produzione di alimenti composti di cui all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento che per la denaturazione di cui all'art. 3 del regolamento, tutto il latte scremato in polvere che entra nello stabilimento deve essere preso in carico sulla contabilità specifica permanente e nelle schede di carico e scarico di cui agli allegati 13 e 14 del presente decreto.

8. La quantità da utilizzare per la denaturazione deve, prima dell'inizio dell'operazione, essere registrata nella colonna 7 della contabilità specifica permanente "quantità venduta o inviata alla denaturazione", indicando nell'apposita colonna 9 della scheda di scarico delle materie prime lattiere la specifica causale: "destinato alla denaturazione, in carico sul registro di denaturazione".

Articolo 10.

1. Gli organi di controllo, avvalendosi di gruppi operativi composti da personale idoneo a svolgere le verifiche tecniche ed amministrativo contabili richieste dal regolamento, effettuano i controlli previsti dalla normativa comunitaria e dal presente decreto sulla utilizzazione di latte scremato e latte scremato in polvere per la fabbricazione di alimenti per animali, sulla fabbricazione di miscele, sulla denaturazione del latte scremato in polvere, sulla consegna in cisterne o containers dei mangimi a base di latte scremato o latte scremato in polvere e, nella misura necessaria, sulle imprese riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.

2. I gruppi operativi di controllo sono costituiti da un numero di componenti idoneo a garantire un'adeguata rotazione dei funzionari addetti ai controlli.

3. L'organo di controllo programma l'attività di controllo sulle imprese ricadenti nel territorio di propria competenza secondo un calendario che assicuri un'adeguata rotazione dei funzionari nonché l'imprevedibilità e la frequenza dei controlli per ogni stabilimento.

Articolo 11.

1. Il controllo sull'attività di incorporazione del latte scremato e del latte scremato in polvere negli alimenti per animali deve essere realizzato sulla base del programma di fabbricazione con sopralluoghi frequenti ed improvvisi ed è effettuato almeno ogni 28 giorni di lavorazione nel quadro del regime previsto dal regolamento, tenendo conto, per quanto concerne la frequenza, dell'entità dei quantitativi di latte scremato e latte scremato in polvere utilizzati dall'impresa interessata e della frequenza del controllo approfondito di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d) del regolamento.

2. Il controllo di cui al comma precedente verte sulla contabilità specifica permanente tenuta ai sensi del regolamento, su tutta la documentazione commerciale disponibile nonchè, fatto salvo quanto previsto all'art. 10, paragrafo 1, primo comma del regolamento e all'art. 2, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (CEE) n. 1624/76, sul prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi, al fine di accertare quanto indicato all'art. 10, paragrafo 2, lettera a) del regolamento e verificare le condizioni di fabbricazione degli alimenti composti per animali conformemente all'art. 10, paragrafo 2, lettera b) del regolamento.

3. Il prelievo dei campioni per le analisi di cui al secondo comma del presente articolo deve avvenire in concomitanza dei controlli amministrativo contabili e deve riguardare il latte scremato o il latte scremato in polvere e le miscele in lavorazione il giorno del controllo, nonché il prodotto finito ottenuto.

4. I campioni prelevati devono essere inviati per le analisi a laboratori statali o di enti pubblici.

5. Il prelievo dei campioni effettuato da parte degli organi di controllo, secondo le modalità stabilite con il D.M. 20 aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 15.06.1978, deve essere eseguito sempre in almeno quattro esemplari, da utilizzare nel seguente modo:

- due da inviare entro 48 ore dal prelievo al laboratorio che deve eseguire le analisi;
- uno da consegnare all'impresa;
- uno da conservare a disposizione per le eventuali analisi in contradditorio.

6. Il prelievo dei campioni deve essere verbalizzato e il verbale firmato dai funzionari che hanno eseguito il prelievo e da un'incaricato dell'impresa.

7. Per ogni controllo effettuato conformemente ai precedenti commi del presente articolo deve essere redatto apposito verbale, dal quale devono risultare le operazioni di controllo svolte e il periodo intercorso dall'ultimo controllo.

8. L'organo di controllo deve tempestivamente comunicare all'impresa interessata il risultato delle analisi.

9. Qualora l'impresa, previa esibizione delle analisi eseguite sul proprio campione, contesti il risultato, si procede, sul campione a disposizione, ad una terza analisi da eseguire in contradditorio, a spese dell'interessato, presso un laboratorio di analisi di un ente pubblico scelto di comune accordo.

10. I laboratori che effettuano le analisi devono effettuare tutte le ricerche prescritte all'art. 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento, secondo le modalità indicate nelle note riportate in calce ai bollettini di analisi e di controllo di cui agli allegati I e II del regolamento stesso.

11. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento, il dosaggio del latte scremato in polvere deve essere eseguito almeno in doppio mediante un'analisi effettuata in conformità del metodo indicato all'allegato III del regolamento.

12. Per la ricerca del lattosiero presamico in polvere si applica il metodo descritto all'allegato IV del regolamento.

13. L'organo di controllo, sulla base dei risultati delle analisi e dei controlli, provvede a compilare i bollettini di analisi e di controllo che devono essere redatti in triplice copia.

14. L'organo di controllo effettua periodicamente confronti tra i risultati delle analisi ottenuti dai laboratori di cui al quarto comma del presente articolo con le eventuali analisi effettuate nei laboratori dell'impresa ove sono fabbricati gli alimenti composti.

15. I controlli di cui al primo comma del presente articolo sono completati da un controllo approfondito ed imprevisto, da espletare almeno ogni 3 mesi, nel corso del quale gli elementi riportati nel bilancio e nella contabilità specifica permanente, tenuta ai sensi del regolamento, vengono esaminati accuratamente e raffrontati con la contabilità generale dell'impresa, con la documentazione commerciale disponibile e con le giacenze di magazzino. Per l'espletamento di tali controlli complementari gli organi di controllo si attengono allo schema operativo riportato all'allegato 17 del presente decreto.

16. Per ogni controllo di cui al precedente comma viene redatto, secondo le indicazioni riportate all'allegato 18 del presente decreto, un apposito verbale dal quale devono risultare almeno

tutte le operazioni di verifica svolte e il periodo intercorso dall'espletamento dell'ultimo controllo approfondito. Tale verbale, sottoscritto dai funzionari incaricati dei controlli e controfirmato da un rappresentante dell'impresa, è compilato in triplice esemplare, di cui un originale da inviare all'AIMA, uno da rilasciare all'impresa e uno da trattenere agli atti.

17. Il controllo approfondito di cui al quindicesimo comma del presente articolo può essere eseguito almeno ogni 12 mesi. In tal caso il controllo di cui al precedente primo comma deve essere espletato almeno ogni 14 giorni di lavorazione nel quadro del regime previsto dal regolamento.

18. L'accertamento del tenore in acqua del latte scremato in polvere come tale o incorporato in una miscela secondo quanto disposto all'art. 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento, qualora si verifichino tutte le condizioni in esso previste, può avvenire presso lo stabilimento di produzione. In tal caso l'organo di controllo deve darne comunicazione al laboratorio incaricato delle analisi che è esonerato dall'effettuare la specifica ricerca. Il documento di controllo con i dati delle analisi deve accompagnare il latte scremato in polvere fino alla sua denaturazione o incorporazione in alimenti composti ed essere allegato alla contabilità specifica.

19. Le misure di controllo di cui all'art. 10, paragrafo 2, lettera b) del regolamento, volte ad accertare il tenore in amido, devono essere completate dal metodo di analisi quantitativo di cui all'allegato V del regolamento conformemente a quanto indicato alla nota 2) dell'allegato II al regolamento medesimo.

20. Nel caso di utilizzazione di miscele, oltre a quanto previsto all'art. 10, paragrafo 2, del regolamento, deve essere accertato che queste siano state fabbricate in imprese riconosciute ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 4 del regolamento medesimo.

Articolo 12.

1. L'organo di controllo, sulla base dei programmi di lavorazione di cui al quinto comma del precedente articolo 8 ed avvalendosi in particolare della contabilità di cui al terzo comma del precedente articolo 9, effettua controlli frequenti ed imprevisti al fine di verificare la corretta fabbricazione delle miscele.

2. I controlli di cui al precedente comma sono effettuati almeno ogni 28 giorni di lavorazione nel quadro dell'applicazione del regolamento tenendo conto, per quanto riguarda la frequenza, dei quantitativi di miscele fabbricate.

3. I controlli sono volti ad accertare il rispetto di quanto previsto all'art. 4, paragrafo 4, lettera a) del regolamento ed in particolare che la miscela sia fabbricata utilizzando latte scremato o latte scremato in polvere allo stato originario fabbricato nella Comunità o così importato.

4. Almeno una volta ogni sei mesi l'organo di controllo verifica l'osservanza ed il sussistere delle condizioni di concessione del riconoscimento, conformemente al disposto dell'art. 4, paragrafo 5, terzo comma del regolamento.

5. Qualora le condizioni di concessione del riconoscimento non sussistano più ovvero la ditta non offra più sufficienti garanzie o qualora si constati che l'impresa non ha rispettato uno degli obblighi impostile dal regolamento, l'organo di controllo procede conformemente a quanto previsto al successivo articolo 20.

6. A richiesta dell'interessato la regione, ove sussistano le condizioni, procede, conformemente all'art. 4, paragrafo 5, secondo comma del regolamento, al rilascio di un nuovo riconoscimento.

7. Ai fini del rilascio del nuovo riconoscimento di cui al comma precedente l'organo di controllo redige una dettagliata relazione in merito al controllo approfondito svolto ai sensi dello stesso art. 4, paragrafo 5, secondo comma del regolamento.

Articolo 13.

1. Durante le operazioni di denaturazione di cui all'art. 2 del regolamento, l'organo di controllo procede a controlli sul posto e al prelievo di campioni, di materia prima e di prodotto denaturato, da sottoporre ad analisi.

2. Gli organi di controllo procedono altresì all'esame approfondito dei registri di denaturazione, al fine di riscontrare i dati ivi riportati con la documentazione commerciale e con le risultanze degli accertamenti effettuati.

3. Per ogni verifica deve essere redatto un apposito verbale, in triplice esemplare, dal quale risultino tutte le operazioni effettuate ed i risultati del controllo.

4. Il prelievo dei campioni delle materie prime da utilizzare, da effettuarsi immediatamente prima dell'inizio delle operazioni di denaturazione, il prelievo dei campioni del prodotto denaturato, le relative analisi e le comunicazioni agli interessati devono avvenire secondo le modalità stabilite al quarto, quinto, sesto, ottavo e nono comma del precedente articolo 11.

5. Gli esami analitici sono volti ad accertare, in particolare, quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2 e all'art. 10, paragrafo 1 del regolamento, per quanto concerne: il latte scremato in polvere da utilizzare, la rispondenza dei denaturanti alle prescrizioni di cui all'art. 2, paragrafo 1 del regolamento nonché la composizione del prodotto denaturato ottenuto.

6. Per il prodotto denaturato ottenuto deve essere verificata la rispondenza di quest'ultimo alla composizione dichiarata e ai requisiti richiesti dal regolamento ivi compresa l'uniformità di distribuzione dei denaturanti e, nel caso di applicazione della formula B, l'odore del prodotto denaturato richiesta al punto C., paragrafo 3, lettera c) del bollettino di analisi di cui all'allegato I del regolamento.

7. L'accertamento del contenuto di latte scremato in polvere nel prodotto denaturato ottenuto è effettuato secondo il metodo indicato all'allegato III del regolamento.

8. L'accertamento del tenore in acqua del latte scremato in polvere può avvenire secondo quanto indicato al diciottesimo comma del precedente articolo 11.

9. L'organo di controllo sulla base dei risultati delle analisi compila il bollettino di analisi, che deve essere redatto in triplice esemplare.

10. Il controllo sul posto delle operazioni di denaturazione deve essere effettuato almeno una volta al giorno durante la fase della denaturazione del latte scremato in polvere e verte sull'accertamento materiale delle quantità di materie prime da impiegare nelle operazioni di denaturazione prima dell'inizio del ciclo lavorativo, completato dall'effettiva constatazione, ad operazioni ultimate, della qualità e quantità del prodotto denaturato ottenuto.

11. Gli estremi del verbale di constatazione devono essere riportati sul registro di denaturazione.

Articolo 14.

1. Qualora il pagamento dell'aiuto sia effettuato dall'AIMA, la richiesta di liquidazione dell'aiuto, da parte delle imprese, è effettuata con cadenza mensile.

2. Per il latte scremato ed il latte scremato in polvere utilizzati nella produzione di alimenti composti per animali, le aziende interessate devono presentare istanza in duplice esemplare all'organo di controllo e all'AIMA, redatta conformemente al fac-simile allegato 19.

3. A ciascuna istanza deve essere allegata copia del bilancio e della contabilità specifica permanente, di cui agli allegati 12, 13a e 13b del presente decreto.

4. Analoga procedura deve essere seguita per le domande relative ai quantitativi di latte scremato in polvere denaturato, cui devono essere allegate le copie dei fogli del registro di denaturazione.

5. L'organo di controllo, sulla base degli elementi in suo possesso ed in particolare dei risultati dei controlli relativi al mese per cui è chiesto l'aiuto e dei bollettini di analisi e di controllo relativi al mese precedente a quello per cui è chiesta la liquidazione dell'aiuto, procede senza indugio all'esame della domanda e formula un motivato parere sulla concessione dell'aiuto per i quantitativi richiesti, dandone immediata comunicazione a mezzo telegramma, telex o telefax all'AIMA che, in caso di parere favorevole, provvede tempestivamente al pagamento dell'aiuto.

6. Successivamente, appena disponibili le analisi relative ai prelievi effettuati nel corso del periodo per il quale è stato chiesto l'aiuto, l'organo di controllo invia all'AIMA, per mezzo di lettera raccomandata, una copia dei bollettini di analisi, nel caso in cui si tratti di latte scremato in polvere denaturato, o dei bollettini di analisi e di controllo nel caso in cui si tratti di fabbricazione di alimenti composti.

7. I bollettini di analisi e di controllo devono comunque pervenire all'AIMA prima della fine del mese successivo a quello per cui è stato chiesto l'aiuto.

8. Qualora dai bollettini di analisi o di controllo relativi al mese precedente a quello per cui è chiesta la liquidazione dell'aiuto risulti che l'interessato non ha rispettato le disposizioni del regolamento nel mese precedente in causa, l'organo di controllo specifica tale circostanza nella comunicazione inviata all'AIMA conformemente al quinto comma del presente articolo.

9. L'AIMA e l'organo di controllo, nel caso di cui al precedente comma, procedono secondo quanto previsto all'art. 9, paragrafi 3 e 4 del regolamento.

10. La cauzione di cui all'art. 9, paragrafo 3, lettera b), secondo comma del regolamento, è costituita secondo le modalità stabilite dall'AIMA.

11. L'organo di controllo, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20, qualora emergano irregolarità dai controlli di cui all'art. 10, paragrafo 2, lettera d) del regolamento comunica tempestivamente le irregolarità rilevate all'AIMA che procede conformemente alle disposizioni dell'art. 9, paragrafo 5 del regolamento.

12. L'organo di controllo comunica tempestivamente all'AIMA ogni altra irregolarità riscontrata e, se del caso, propone alla regione la revoca del riconoscimento o dell'autorizzazione conformemente all'articolo 20 del presente decreto.

13. L'organo di controllo completa la documentazione inviata per la liquidazione degli aiuti trasmettendo all'AIMA, in relazione ai corrispondenti periodi di lavorazione, i verbali di verifica di cui al precedente articolo 11 o, nel caso di denaturazione, dei verbali di cui al precedente articolo 13.

Articolo 15.

1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal Reg. (CEE) n. 1624/76, la merce ed i relativi esemplari di controllo T 5 sono consegnati direttamente allo stabilimento di destinazione, alle condizioni stabilite dall'organo di controllo territorialmente competente, in modo che lo stesso, conformemente alle prescrizioni dell'art. 482 del Reg. (CEE) n. 2454/93, possa effettuare i necessari controlli all'arrivo della merce o successivamente.

2. La merce spedita in Italia ai sensi del Reg. (CEE) n. 1624/76 è assoggettata a controllo dall'organo di controllo competente in relazione all'ubicazione dello stabilimento di prima destinazione che attiva tutte le procedure idonee a garantire i necessari controlli in tutti i successivi passaggi ed utilizzazioni fino al momento dell'utilizzazione finale.

3. L'organo di controllo procede alla verifica in loco della rispondenza della merce con quanto dichiarato nell'esemplare di controllo T 5, accertando altresì che il latte scremato in polvere, come tale o sotto forma di miscele, sia trasportato e immagazzinato separatamente da altri prodotti, in modo da poter essere identificato.

4. Nel corso dell'appuramento dell'esemplare di controllo T 5 deve essere accertata la presa in carico del latte scremato in polvere sulla contabilità specifica tenuta ai sensi del presente decreto e sulla restante contabilità dello stabilimento.

5. Per ogni quantitativo di latte scremato in polvere spedito in Italia come tale o sotto forma di miscela, l'importatore costituisce, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (CEE) n. 1624/76, presso l'organo di controllo o gli altri uffici all'uopo designati dalle regioni, competenti in relazione alla prima destinazione della merce, una cauzione il cui importo corrisponde all'ammontare dell'aiuto espresso in ECU, convertito in lire al tasso di conversione agricolo in vigore il giorno in cui è stato apposto il visto figurante nella casella A dell'esemplare di controllo T 5, maggiorato del 10%.

6. Ad ogni verifica degli esemplari di controllo T 5 e per ogni relativa costituzione di cauzioni, l'organo di controllo procede alla stesura di un verbale, in contraddittorio con un rappresentate della ditta importatrice, nel quale devono essere riportati anche gli estremi delle cauzioni di cui al precedente comma.

7. Una volta assoggettato a controllo il latte scremato in polvere e verificata la costituzione della cauzione di cui sopra l'organo di controllo restituisce senza indugio, direttamente all'organismo indicato nella casella B dell'esemplare di controllo T 5, l'originale di tale documento, debitamente compilato. In particolare, nella casella J "Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione", alla voce "Osservazioni", devono essere riportati:

- l'importo della cauzione espresso in lire;
- gli estremi del documento attestante il deposito della cauzione;
- il timbro dell'ufficio, nonchè il timbro e la firma del responsabile dello stesso.

8. L'organo di controllo rilascia una copia autenticata dell'esemplare di controllo T 5 all'importatore e una seconda la trattiene agli atti dell'ufficio dove, insieme con la documentazione comprovante la costituzione della cauzione, istituisce per ogni singola impresa interessata i fascicoli relativi ad ogni cauzione accesa.

9. La cauzione di cui al quinto comma del presente articolo è valida soltanto per le spedizioni che vengono effettuate entro un periodo massimo di tre mesi dal momento della sua accensione.

10. Entro quindici giorni dalla fine di tale periodo l'impresa deve far pervenire all'organo di controllo la richiesta di svincolo della parte di cauzione non utilizzata, indicando i quantitativi di latte scremato in polvere ricevuti.

11. L'organo di controllo, nei casi in cui non riceve in tempo utile tale comunicazione, ne dà avviso all'importatore fissando un termine per la presentazione della comunicazione medesima pena l'incameramento della cauzione in applicazione del seguente articolo 16.

12. Ogni singola cauzione non può rimanere accesa presso l'organo di controllo per un periodo superiore a tre mesi dopo il termine ultimo di trasformazione previsto all'art. 2, paragrafo 5, del Reg. (CEE) n. 1624/76.

13. Qualora l'importatore, per motivi debitamente documentati, intenda destinare il latte scremato in polvere ad utilizzazioni diverse da quelle prescritte dal regolamento, deve chiedere la

preventiva autorizzazione al competente Ufficio dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi informandone preventivamente l'organo di controllo che, effettuati gli opportuni accertamenti, incamera la cauzione di cui al quinto comma del presente articolo, in relazione al quantitativo interessato.

Articolo 16.

1. Il latte scremato in polvere, come tale o incorporato in una miscela, spedito da altri Paesi membri nel regime previsto dal Reg. (CEE) n. 1624/76, deve essere trasformato o denaturato in conformità alle disposizioni del regolamento, entro il termine previsto dall'art. 2, paragrafo 5 del Reg. (CEE) n. 1624/76.

2. I controlli relativi all' utilizzazione del latte scremato in polvere come tale o sotto forma di miscele, devono essere effettuati secondo quanto stabilito ai precedenti articoli 10, 11, 12, 13 e, se del caso, al precedente art. 6.

3. Con cadenza quindicinale le imprese interessate, facendo riferimento agli estremi dell'esemplare di controllo T 5 di cui al precedente articolo 15, rivolgono all'organo di controllo domanda di svincolo, anche parziale, della cauzione.

4. La domanda deve essere redatta in triplice esemplare secondo il fac-simile allegato 20.

5. Alle domande di svincolo delle cauzioni relative ai quantitativi di latte scremato e di latte scremato in polvere utilizzati nella produzione di alimenti composti per animali, devono essere allegati la copia dell'esemplare di controllo T 5 nonchè la copia del bilancio e della contabilità specifica permanente di cui agli allegati 12, 13a e 13b del presente decreto.

6. Alle domande di svincolo delle cauzioni relative ai quantitativi di latte scremato in polvere denaturato, devono essere allegate le copie dei fogli del registro di denaturazione di cui all'allegato 15 del presente decreto.

7. L'organo di controllo, sulla base degli elementi in suo possesso ed in particolare dei bollettini di analisi e di controllo relativi al periodo per cui è chiesto lo svincolo della cauzione, procede all'esame della domanda e, ove sussistano le condizioni, svincola la cauzione stessa e ne dà comunicazione all'importatore e al fideiussore.

8. La domanda di svincolo a saldo della cauzione deve pervenire entro i quindici giorni successivi all'ultimo giorno utile previsto per la denaturazione o per la trasformazione.

9. Ad avvenuto svincolo totale relativo alla cauzione versata, gli organi di controllo inviano all'AIMA il fascicolo completo relativo alla cauzione versata, contenente le copie degli esemplari di controllo T 5, copie dei verbali di verifica degli stessi, copia della documentazione attestante il deposito della cauzione, copia delle domande di svincolo, copia dei bollettini di controllo, copia dei verbali redatti ai sensi degli articoli 11 o 13 del presente decreto e copia della documentazione fornita dall'impresa.

10. L'organo di controllo provvede ad incamerare l'entità residua delle cauzioni per le quali non gli sono pervenute le previste domande di svincolo entro i termini prescritti, versandole sul conto infruttifero dell'AIMA n. 416.

11. Nei casi di documentata impossibilità di disporre, entro i termini prescritti, della documentazione attestante l'avvenuta regolare trasformazione di una determinata partita di latte scremato in polvere, o qualora sorgano contestazioni, o sia in corso un'inchiesta giudiziaria, l'organo di controllo competente provvede a versare l'entità della relativa cauzione sul citato conto infruttifero dell'AIMA.

12. Alla fine di ogni trimestre l'organo di controllo provvede a redigere, secondo il fac-simile allegato 21, un quadro riassuntivo sulla situazione delle cauzioni depositate da ogni singola impresa operante nel proprio territorio di competenza.

13. L'organo di controllo trasmette, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il quadro riassuntivo sulla situazione delle cauzioni al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Ex Divisione IX^ - Ufficio FEOGA.

14. La comunicazione sulla situazione delle cauzioni deve essere inviata al Ministero anche nel caso in cui, nel trimestre di riferimento, non siano state depositate, svincolate o incamerate cauzioni.

Articolo 17.

1. Qualora il latte scremato in polvere tal quale o incorporato in una miscela, spedito in Italia ai sensi del Reg. (CEE) n. 1624/76, sia trasferito dallo stabilimento dove sono state espletate le formalità relative all'appuramento dell'esemplare di controllo T 5 e dove la merce è stata presa in carico, l'impresa prima destinataria della spedizione ne dà preventiva comunicazione, tramite telegramma, telex o telefax, agli organi di controllo competenti per territorio in relazione agli stabilimenti di partenza e di destinazione.

2. La comunicazione di cui al precedente comma, che deve essere effettuata anche per ogni altro eventuale successivo trasferimento, deve indicare: la natura del prodotto, il quantitativo netto del prodotto trasferito e del latte scremato in polvere oggetto del trasferimento, con riferimento all'esemplare di controllo T 5 al quale detto latte è imputabile, l'indirizzo completo dello stabilimento di destinazione, l'indirizzo dello stabilimento di prima destinazione e dell'organismo che detiene la cauzione. Il prodotto di cui trattasi può essere trasferito solo a stabilimenti riconosciuti ai sensi degli articoli 2, 3 o 4 del presente decreto.

3. Gli organi di controllo competenti per territorio in relazione allo stabilimento dal quale è spedita la merce comunica all'organo di controllo competente in relazione allo stabilimento di destinazione l'avvenuto trasferimento.

4. Gli organi di controllo di destinazione, coordinandosi con gli organi di controllo competenti in relazione all'ubicazione dello stabilimento da cui è spedita la merce, espletano gli opportuni accertamenti e comunicano all'organo di controllo di prima destinazione l'avvenuta trasformazione inviando anche i relativi bollettini di controllo ed esprimendo il proprio parere ai fini dello svincolo o incameramento della relativa cauzione.

5. Dagli elementi riportati nei registri devono risultare chiaramente i quantitativi netti di latte scremato in polvere trasferiti, presi in carico ed utilizzati.

6. Qualora il latte scremato in polvere spedito in Italia ai sensi del Reg. (CEE) n. 3398/91 sia trasferito in un altro stabilimento, per i controlli da svolgere ai sensi di tale regolamento relativi all'appuramento dell'esemplare di controllo T 5, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 22, paragrafo 2 del Reg. (CEE) n. 3002/92.

Articolo 18.

1. Il latte scremato in polvere acquistato ai sensi del Reg. (CEE) n. 3398/91, deve essere obbligatoriamente denaturato oppure trasformato in alimenti composti, conformemente all'art.2 o, rispettivamente, all'art.4 del regolamento entro il termine stabilito all'art. 3, lettera a) del Reg. (CEE) n. 3398/91.

2. La cauzione di trasformazione di cui all'art. 8, paragrafo 2, secondo comma del Reg. (CEE) n. 3398/91, nel caso di spedizione di latte scremato in polvere in Italia è costituita presso l'AIMA utilizzando, nel caso di polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie, i fac-simile allegati 22 e 23 del presente decreto, secondo le disposizioni impartite dall'AIMA stessa.

3. All'atto della costituzione della cauzione l'AIMA procede secondo quanto previsto all'art. 5, paragrafo 2, del Reg. (CEE) n. 3002/92.

4. Le imprese che utilizzano il latte scremato in polvere ai sensi del presente articolo devono far risultare nella contabilità specifica di cui al precedente art. 9 e nella relativa documentazione commerciale che il prodotto è stato acquistato ai sensi del Reg. (CEE) n. 3398/91.

5. Gli organi di controllo, oltre ad effettuare i controlli previsti dal presente decreto ai sensi del regolamento e del Reg. (CEE) n. 1624/76, devono verificare che il latte scremato in polvere sia denaturato o trasformato in alimenti composti per animali entro i termini stabiliti all'art. 3 del Reg. (CEE) n. 3398/91.

6. Effettuati tutti gli accertamenti di cui al comma precedente, l'organo di controllo invia l'originale dell'esemplare di controllo T 5 debitamente compilato, relativo all'applicazione del Reg. (CEE) n. 3398/91, all'AIMA, comunicando l'esito dei controlli e precisando la data in cui è avvenuta la denaturazione o la trasformazione in alimenti composti.

7. Sulla base di tale comunicazione l'AIMA, dopo aver accertato che la denaturazione o l'incorporazione sono state effettuate entro i termini prescritti, procede allo svincolo delle relative cauzioni.

Articolo 19.

1. Qualora per il latte scremato in polvere spedito in Italia ai sensi del Reg. (CEE) n. 1624/76 intervenga un aumento dell'aiuto, espresso in moneta nazionale, nel periodo intercorrente tra il giorno in cui è stato apposto il visto figurante nella casella A dell'esemplare di controllo T 5 e il giorno in cui è avvenuta la denaturazione o la trasformazione del latte scremato in polvere, l'impresa interessata può chiedere l'integrazione dell'aiuto ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, del Reg. (CEE) n. 1624/76, presentando all'AIMA apposita domanda secondo le modalità da questa stabilite.

2. L'integrazione dell'aiuto di cui al comma precedente deve essere calcolata confrontando l'importo dell'aiuto in vigore al momento della denaturazione o trasformazione, convertito in moneta nazionale avvalendosi del tasso di conversione agricolo valido il primo giorno del mese in cui tali operazioni hanno avuto luogo, con l'importo dell'aiuto in vigore il giorno in cui è stato apposto il visto figurante nella casella A dell'esemplare di controllo T 5, espresso in moneta nazionale avvalendosi del tasso di conversione agricolo valido il giorno in cui è stato apposto il visto stesso.

Articolo 20.

1. Le imprese riconosciute ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto comunicano alla regione, tramite gli organi di controllo competenti per territorio, ogni variazione significativa da apportare agli impianti di lavorazione o allo stabilimento.

2. Qualora sia constatato che un'impresa riconosciuta ai sensi dell'art. 2 o dell'art. 4 del presente decreto non ha rispettato uno degli obblighi previsti dal regolamento o che non sussistano più le condizioni per il riconoscimento o che l'impresa non offre sufficienti garanzie, l'organo di controllo, come pure gli altri organismi abilitati ad effettuare i controlli, propongono alla regione competente la revoca del riconoscimento.

3. Qualora sia constatato che un'impresa riconosciuta ai sensi dell'art. 3 del presente decreto abbia commesso un'infrazione alle disposizioni del regolamento, l'organo di controllo, come pure gli altri organismi abilitati ad effettuare i controlli, comunicano l'infrazione constatata alla regione che, in base alla gravità della violazione, può disporre la revoca del riconoscimento.

4. Gli organi di controllo, come pure gli altri organismi abilitati ad espletare i controlli, comunicano alla regione le violazioni rilevate nei confronti dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'art. 5 del presente decreto proponendo, se del caso, la revoca del riconoscimento.

5. Nel caso di violazioni delle disposizioni previste all'art.6 del presente decreto da parte di imprese autorizzate ai sensi dello stesso articolo, l'organo di controllo, come pure gli altri organismi abilitati ad effettuare controlli, propongono alla regione competente la revoca dell'autorizzazione ad effettuare la consegna diretta tramite cisterne o containers degli alimenti composti a base di latte scremato in polvere.

6. Qualora siano riscontrate gravi difficoltà nell'esecuzione dei controlli per la consegna diretta mediante cisterne o containers, l'organo di controllo può proporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 6 del presente decreto.

7. La regione, sulla base delle proposte avanzate ai sensi del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma del presente articolo, ove sussistano le condizioni, dispone la revoca dei riconoscimenti o delle autorizzazioni o, se del caso, la sospensione delle autorizzazioni di cui al precedente art. 6.

8. Tutte le revoche disposte sono comunicate oltre che ai soggetti interessati e all'organo di controllo, anche al

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali e all'AIMA.

9. Le revoche dei riconoscimenti e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 6 del presente decreto sono comunicate anche al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

10. Le regioni comunicano agli stessi soggetti di cui ai precedenti settimo e ottavo comma anche le eventuali riammissioni alla fabbricazione di miscele concesse ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento. Tali comunicazioni sono corredate da una dettagliata relazione.

11. Qualora dall'esame approfondito della contabilità prevista all'art. 10, paragrafo 2, lettera d) del regolamento o da altri controlli effettuati risulti, da parte dell'impresa, l'inosservanza delle disposizioni del regolamento o del presente decreto che ha comportato una indebita percezione degli aiuti, l'organismo che ha effettuato il controllo comunica l'infrazione rilevata e l'entità delle somme indebitamente percepite ovvero delle cauzioni indebitamente svincolate, oltre che ai soggetti previsti dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981, anche all'AIMA, alla regione competente e, se del caso, all'organismo di controllo competente.

12. Le amministrazioni competenti procedono al recupero delle somme indebitamente percepite espletando tutti gli ulteriori adempimenti prescritti all'articolo 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed avrà effetto dal centottantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Roma, 4 ottobre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1995
Registro n. 2 Risorse Agricole, foglio n. 224

Allegato 1.

Alla...(Indicare la Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente per il rilascio del riconoscimento)

Al...(indicare l'ufficio designato dalla regione per i controlli)

Oggetto: Richiesta di riconoscimento a beneficiare degli aiuti concessi al latte scremato o al latte scremato in polvere trasformato in alimenti composti per animali ai sensi del Reg. (CEE) n. 1725/79.

Il sottoscritto .... nato a .... in data.................... e domiciliato in ...., via ...., nella propria qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa ...., avente sede legale in ...., via .... e sede dello stabilimento di lavorazione in ...., via ....,

CHIEDE

che l'impresa medesima venga riconosciuta a beneficiare degli aiuti previsti dalle norme dei regolamenti comunitari, per i quantitativi di latte scremato e latte scremato in polvere che intende trasformare in alimenti composti per animali nel suindicato stabilimento, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CEE) n. 1725/79 del 26 luglio 1979 e dal D.M. ....

A tale scopo, sotto la propria personale responsabilità, dichiara che:

1) lo stabilimento è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. .... in data .... di cui all'art. 6 della legge 15 febbraio 1963, n.281 e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

2) prima della trasformazione il latte scremato in polvere presenta un tenore massimo in grassi dell'11% e il latte scremato un tenore in grassi dell'1%;

3) il latte scremato, così come il latte scremato in polvere anche incorporato in una miscela da trasformare in alimenti composti per animali, per i quali l'impresa chiede di beneficiare

dell'aiuto, non hanno formato oggetto di concessione di alcun aiuto comunitario da parte dell'A.I.M.A., nè da parte degli organismi d'intervento di altri Paesi membri dell'Unione Europea;

4) il prodotto fabbricato con detto latte scremato e latte scremato in polvere ha normalmente la composizione sotto indicata, rispondente a quella tipica di alimenti composti per animali:

latte scremato.......................... % in peso

latte scremato in polvere .... % in peso

altri componenti aggiunti:

1) amido .... % in peso

2) .... % in peso

3) .... % in peso

4) .... % in peso

5) la miscela da impiegare nella fabbricazione di alimenti composti non contiene, al momento dell'utilizzazione, prodotti diversi da quelli indicati nell'art.1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1725/79;

6) il quantitativo di latte scremato in polvere che l'impresa, in relazione alla capacità produttiva dei propri impianti, lavorerà mediamente nel trimestre per ottenere alimenti composti per animali è di kg. .... , osservando di norma, per l'esecuzione delle operazioni di trasformazione i cicli periodici (settimanali, decadali, quindicinali, mensili, ecc.) di cui appresso:

giorni di lavorazione ....

orario usuale - dalle ore .... alle ore ....

quantità media di alimenti composti per animali prodotti giornalmente kg. ....;

7) la fabbricazione di altri prodotti lattiero-caseari eseguita dall'impresa concerne ....;

8) l'impresa è a conoscenza delle norme emanate dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali sulle condizioni e modalità che disciplinano la concessione degli aiuti e si impegna ad osservarle scrupolosamente.

L'impresa si impegna in particolare:

a) a comunicare all'organo di controllo ogni variazione dei programmi di lavorazione, come ogni altra utile informazione sullo svolgimento delle operazioni, conformemente a quanto stabilito all'art. 8 del D.M. ....;

b) a tenere la registrazione cronologica di tutte le operazioni riguardanti il carico-scarico e trasformazione delle materie prime impiegate nonchè carico e scarico degli alimenti composti prodotti adottando all'uopo i registri della contabilità permanente conformi ai fac-simile allegati 13a e 13b del D.M. ....;

c) a compilare il bilancio mensile riassuntivo dei dati della predetta contabilità permanente, conformemente al fac-simile allegato 12 del decreto ministeriale su citato;

d) a compilare le schede di carico e scarico, redatte conformemente ai fac-simile allegati 14a, 14b e 14c annotando ciascuna operazione entro i termini prescritti dalla normativa vigente per la trascrizione dell'operazione medesima nella contabilità dell'azienda;

e) ad avanzare la richiesta di concessione degli aiuti alla scadenza del periodo previsto, con domanda rivolta all'A.I.M.A. tramite l'organo di controllo competente, presentandola in due esemplari, ciascuno dei quali corredato da copia dei fogli dei registri della contabilità specifica permanente e del bilancio, entro il decimo giorno successivo a quello della scadenza anzidetta;

f) a consentire che siano eseguiti presso la sede e gli impianti dell'impresa, per quanto attinente all'oggetto della presente domanda e in particolare agli adempimenti in essa indicati, accertamenti e riscontri da parte di funzionari incaricati dall'organo di controllo, coadiuvandoli nell'espletamento del loro incarico.

g) a rispettare tutte le prescrizioni contenute nella normativa comunitaria e nei relativi provvedimenti nazionali di applicazione.

In fede delle dichiarazioni e degli impegni di cui sopra.

li ....

Firma del titolare
o del rappresentante legale dell'impresa
....

(la firma deve essere autenticata ai sensi delle vigenti norme in materia)

Allegato 2.

- Alla ditta ....
....

- Al...(ufficio designato dalla regione per i controlli)....................

- Al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali
Via XX Settembre, 20
R O M A

- All'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.)-Div.XVI^
Via Palestro, 81
R O M A

- Al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato D.G.P.I. - DIV. XIII^
Via Molise, 2
R O M A

Oggetto: Riconoscimento a beneficiare degli aiuti comunitari per il latte scremato e il latte scremato in polvere trasformati in alimenti composti per animali ai sensi del Reg. (CEE) n. 1725/79.

Vista la domanda, in data ...., presentata dalla ditta ...., per il tramite del ...(ufficio designato dalla regione per i controlli) di ...., tendente ad ottenere il rilascio del riconoscimento a beneficiare degli aiuti previsti dalle norme dei regolamenti comunitari, per i quantitativi di latte scremato e latte scremato in polvere trasformati in alimenti composti per animali;

Vista la nota n. ...... del .... con la quale il ...(ufficio designato dalla regione per i controlli) di ..... esprime parere favorevole circa l'idoneità dell'impresa a beneficiare degli aiuti comunitari di cui trattasi;

Considerata la conformità degli impegni sottoscritti nella domanda medesima;

Si riconosce la ditta ...., con sede legale in ...., via .... e stabilimento in ...., via ...., a beneficiare degli aiuti previsti dalle norme comunitarie, per i quantitativi di latte scremato e latte scremato in polvere trasformati in alimenti composti per animali, in conformità a quanto stabilito dal Reg. (CEE) n. 1725/79.

Il ...(ufficio designato dalla regione per i controlli) di ...., cui sono affidati i compiti di controllo, provvederà ad effettuare gli accertamenti previsti al fine di garantire il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Firma dell'autorità regionale designata
al rilascio del riconoscimento
....

Allegato 3.

Alla...(Indicare la Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente per il rilascio del riconoscimento)

Al...(indicare l'ufficio designato dalla regione per i controlli)

Oggetto: Richiesta di riconoscimento ad effettuare la denaturazione del latte scremato in polvere ai sensi dell'art. 3 del Reg. (CEE) n. 1725/79.

Il sottoscritto ...., nato a .... in data.................... e domiciliato in ...., via ...., nella propria qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa ...., con sede legale in ...., via ....,

CHIEDE

che lo stabilimento .... sito in ...., via ...., venga riconosciuto, ai sensi dell'art. 3 del Reg. (CEE) n. 1725/79, ad effettuare la denaturazione del latte scremato in polvere ai sensi dell'art. 3 del Reg. (CEE) n. 1725/79, beneficiando degli aiuti previsti dalla vigente normativa comunitaria.

A tale scopo, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

1) di sottoporsi ai controlli stabiliti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria e ad ogni altro controllo ritenuto necessario dagli organismi competenti;

2) che lo stabilimento è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.......... in data ...... di cui all'art. 6 della legge 15 febbraio 1963, n.281 e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

3) che prima della denaturazione il latte scremato in polvere presenta un tenore massimo in grassi dell'11%;

4) che il latte scremato in polvere, che l'impresa intende utilizzare per beneficiare dell'aiuto, non ha formato oggetto di concessione di alcun aiuto comunitario da parte dell'A.I.M.A., nè da parte degli organismi d'intervento di altri Paesi membri dell'Unione Europea;

5) che lo stabilimento ha capacità, mezzi ed attrezzatura idonee a denaturare almeno venti tonnellate di latte scremato in polvere per giorno di lavorazione;

6) che la fabbricazione di altri prodotti lattiero-caseari eseguita dall'impresa concerne : ....

7) di essere a conoscenza delle norme emanate dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali sulle condizioni e modalità che disciplinano la concessione degli aiuti e si impegna ad osservarle scrupolosamente.

L'impresa si impegna in particolare:

a) a concordare con l'organo di controllo i giorni nei quali saranno effettuate le operazioni di denaturazione del latte scremato in polvere ed a comunicare per iscritto, all'organo di controllo medesimo prima della denaturazione, i giorni concordati, i quantitativi di latte scremato in polvere che saranno denaturati e le formule di denaturazione scelte, come previsto all'art. 8 del D.M. ....;

b) a tenere in permanenza la registrazione cronologica, prevista all'art. 3, lettera a), del Reg. (CEE) n. 1725/79, di tutte le operazioni, riguardanti il carico-scarico delle materie prime impiegate, dei quantitativi messi in lavoarazione, nonchè dei prodotti ottenuti adottando all'uopo l'apposito registro conforme al fac-simile allegato 15 del D.M. ....;

c) ad avanzare la richiesta di concessione degli aiuti alla scadenza del periodo previsto, con domanda rivolta all'A.I.M.A. tramite l'organo di controllo competente, presentandola in due esemplari, ciascuno dei quali corredato da copia del registro di denaturazione, entro il decimo giorno successivo a quello della scadenza anzidetta;

d) a denaturare almeno venti tonnellate di latte scremato in polvere per giorno di lavorazione;

e) a comunicare trimestralmente al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali, tramite l'organo di controllo competente, i quantitativi di latte scremato in polvere denaturato prodotto;

f) a comunicare ogni altra eventuale informazione richiesta dall'organo di controllo;

g) ad adempiere a tutti gli obblighi in merito previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;

h) a consentire fin d'ora che siano eseguiti presso la sede e gli impianti dell'impresa, per quanto attinente all'oggetto della presente domanda e in particolare agli adempimenti in essa indicati, accertamenti e riscontri da parte di funzionari incaricati dall'organo di controllo, coadiuvandoli nell'espletamento del loro incarico.

In fede delle dichiarazioni e degli impegni di cui sopra.

lì ....

Firma del titolare
o del rappresentante legale dell'impresa
....

(la firma deve essere autenticata ai sensi delle vigenti norme in materia)

Allegato 4.

- Alla ditta ....
  ....

- Al...(ufficio designato dalla regione per i controlli)....................

- Al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali
  Via XX Settembre, 20
  R O M A

- All'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo(A.I.M.A.)-Div.XVI^
  Via Palestro, 81
  R O M A

- Al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato D.G.P.I. - DIV. XIII^
  Via Molise, 2
  R O M A

Oggetto: Riconoscimento a denaturare latte scremato in polvere ai sensi dell'art. 3 del Reg. (CEE) n. 1725/79.

Vista la domanda, in data ...., presentata dalla ditta ...., per il tramite del (ufficio designato dalla regione per i controlli) di ...., tendente ad ottenere il rilascio del riconoscimento a denaturare latte scremato in polvere ai sensi dell'art. 3 del Reg. (CEE) n. 1725/79, beneficiando degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria;

Vista la nota n. ...... del .... con la quale il ...(ufficio designato dalla regione per i controlli) di ..... esprime parere favorevole circa l'idoneità ad effettuare le operazioni di denaturazione in conformità alle disposizioni del Reg. (CEE) n. 1725/79 e del D.M. ...., nonché a beneficiare degli aiuti comunitari di cui trattasi;

Considerata la conformità degli impegni sottoscritti nella domanda medesima:

Si riconosce la ditta ...., con sede legale in ...., via ...., ad effettuare le operazioni di denaturazione del latte scremato in polvere di cui all'art. 2 del Reg. (CEE) n. 1725/79 nello stabilimento sito in ...., via ....

Il ...(ufficio designato dalla regione per i controlli) di ...., cui sono affidati i compiti di controllo, provvederà ad effettuare gli accertamenti previsti al fine di garantire il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Firma dell'autorità regionale designata
al rilascio del riconoscimento
....

Allegato 5.

Alla...(Indicare la Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente per il rilascio del riconoscimento)

Al...(indicare l'ufficio designato dalla regione per i controlli)

Oggetto: Richiesta di riconoscimento a fabbricare miscele a base di latte scremato o latte scremato in polvere ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del Reg. (CEE) n. 1725/79.

Il sottoscritto ...., nato a .... in data.................. e domiciliato in ...., via ...., nella propria qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa ...., avente sede legale in ...., via .... e sede dello stabilimento di lavorazione in ...., via ....,

CHIEDE

che l'impresa medesima sia riconosciuta a fabbricare, nel suindicato stabilimento, miscele a base di latte scremato o latte scremato in polvere da utilizzare nella fabbricazione di alimenti composti per animali, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CEE) n. 1725/79 e dal D.M. ....

A tale scopo, sotto la propria personale responsabilità, dichiara che:

1) lo stabilimento è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. .... in data .... di cui all'art. 6 della legge 15 febbraio 1963, n.281 e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

2) l'impresa dispone di adeguati impianti tecnici e di strutture amministrative e contabili che permettono di osservare le disposizioni del Reg. (CEE) n. 1725/79 e del D.M. ....;

3) il latte scremato e il latte scremato in polvere che intende utilizzare per la fabbricazione di miscele ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CEE) n. 1725/79, non hanno formato oggetto di concessione di alcun aiuto comunitario da parte dell'A.I.M.A., nè da parte degli organismi di intervento di altri Paesi membri dell'Unione Europea;

4) le miscele fabbricate con detto latte scremato e latte scremato in polvere hanno normalmente la composizione sotto indicata:

latte scremato............................ % in peso

latte scremato in polvere .... % in peso

altri componenti aggiunti:

1) sostanze grasse........................ % in peso

2) .... % in peso

3) .... % in peso

4) .... % in peso

5) le miscele che l'impresa intende fabbricare rispondono ai requisiti di cui all'art.1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1725/79;

6) il quantitativo di latte scremato in polvere che l'impresa, in relazione alla capacità produttiva dei propri impianti, lavorerà mediamente nel trimestre per ottenere miscele è di kg. .... , osservando di norma, per l'esecuzione delle operazioni di fabbricazione i cicli periodici (settimanali, decadali, quindicinali, mensili, ecc.) di cui appresso:

giorni di lavorazione ....

orario usuale - dalle ore .... alle ore ....

quantità media di miscele
prodotte giornalmente kg. ....;

7) la fabbricazione di altri prodotti lattiero-caseari eseguita dall'impresa concerne ....;

8) l'impresa è a conoscenza delle norme emanate dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali sulle condizioni e modalità che disciplinano la fabbricazione di miscele a base di latte scremato o latte scremato in polvere da utilizzare per la fabbricazione di di alimenti composti per animali e si impegna ad osservarle scrupolosamente.

L'impresa si impegna in particolare:

a) a tenere in permanenza la registrazione cronologica di tutte le operazioni riguardanti il carico-scarico e trasformazione delle materie prime impiegate nonchè carico e scarico delle miscele prodotte, adottando all'uopo appositi registri;

b) a fabbricare miscele utilizzando unicamente latte scremato o latte scremato in polvere allo stato originario fabbricato nell'Unione Europea o così importato;

c) a consentire fin d'ora che siano eseguiti presso la sede e gli impianti dell'impresa, per quanto attinente all'oggetto della presente domanda e in particolare agli adempimenti in essa indicati, accertamenti e riscontri da parte di funzionari incaricati dall'organo di controllo, coadiuvandoli nell'espletamento del loro incarico.

In fede delle dichiarazioni e degli impegni di cui sopra.

li ....

Firma del titolare
o del rappresentante legale dell'impresa
....

(la firma deve essere autenticata ai sensi delle vigenti norme in materia)

Allegato 6.

- Alla ditta ....
  ....

- Al...(ufficio designato dalla regione per i controlli)....................

- Al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali
  Via XX Settembre, 20
  R O M A

- All'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.) - Div. XV
  Via Palestro, 81
  R O M A

Oggetto: Riconoscimento a fabbricare miscele a base di latte scremato e latte scremato in polvere da utilizzare nella produzione di alimenti composti per animali ai sensi del Reg. (CEE) n. 1725/79.

Vista la domanda, in data ...., presentata dalla ditta ...., per il tramite del ...(ufficio designato dalla regione per i controlli) di ...., tendente ad ottenere il rilascio del riconoscimento a fabbricare miscele a base di latte scremato e latte scremato in polvere ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CEE) n. 1725/79, da utilizzare nella fabbricazione di alimenti composti per animali ai sensi del regolamento medesimo;

Vista la nota n. ...... del .... con la quale il ...(ufficio designato dalla regione per i controlli) di ...... esprime parere favorevole circa l'idoneità dell'impresa ad essere riconosciuta a fabbricare miscele ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CEE) n. 1725/79;

Considerata la conformità degli impegni sottoscritti nella domanda medesima:

La ditta ...., con sede legale in ...., via .... e stabilimento in ...., via ...., è riconosciuta a fabbricare miscele a base di latte scremato e latte scremato in polvere ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del Reg. (CEE) n. 1725/79, da utilizzare nella fabbricazione di alimenti composti per animali ai sensi del regolamento medesimo.

Il ...(ufficio designato dalla regione per i controlli) di ...., cui sono affidati i compiti di controllo, provvederà ad effettuare gli accertamenti previsti al fine di garantire il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Firma dell'autorità regionale designata
al rilascio del riconoscimento
....

Allegato 7.

Alla...(Indicare la Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente per il rilascio del riconoscimento)

Al...(indicare l'ufficio designato dalla regione per i controlli)

Oggetto: Richiesta di riconoscimento a ricevere da altri Paesi membri latte scremato in polvere come tale o contenuto in miscele da parte di ditte non riconosciute ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del D.M. ...., nel quadro di applicazione dei Regg. (CEE) n. 1624/76 e n. 3398/91.

Il sottoscritto .... nato a .... in data................... e domiciliato in ...., via ...., nella propria qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa ...., avente sede legale in ...., via .... e sede del magazzino di deposito in ...., via ....,

CHIEDE

che l'impresa medesima venga riconosciuta a ricevere da altri Paesi membri latte scremato in polvere, come tale o contenuto in miscele, spedito in Italia nel quadro dell'applicazione dei Regg. (CEE) n. 1624/76 e n. 3398/91, per rivenderlo ad imprese riconosciute, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del D.M. ....

A tale scopo, sotto la propria personale responsabilità, dichiara che la ditta .... :

1) è iscritta al Tribunale di ....;

2) è iscritta alla camera di commercio di .... e svolge l'attività di ....

La ditta si impegna in particolare a tenere in permanenza, per ogni magazzino di deposito, i registri di carico e scarico con fogli numerati e preventivamente vidimati dall'organo di controllo territorialmente competente dove sono annotate quotidianamente, in ordine cronologico, tutte le operazioni di carico e scarico del latte scremato in polvere come tale o contenuto in miscele.

La ditta si impegna in particolare:

- ad attenersi, per quanto riguarda il trasferimento dei prodotti ricevuti, alle disposizioni dell'art. 17 del D.M. ....;

- ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa comunitaria e dalla corrispondente normativa nazionale;

- a consentire fin d'ora che siano eseguiti presso la sede e i depositi dell'impresa, per quanto attinente all'oggetto della presente domanda e in particolare agli adempimenti in essa indicati, accertamenti e riscontri da parte di funzionari incaricati dall'organo di controllo, coadiuvandoli nell'espletamento del loro incarico.

Si allega alla presente domanda il certificato di iscrizione alla camera di commercio di .... e il certificato di iscrizione al tribunale di ....

In fede delle dichiarazioni e degli impegni di cui sopra.

li ....

Firma del titolare
o del rappresentante legale dell'impresa
....

(la firma deve essere autenticata ai sensi delle vigenti norme in materia)

Allegato 8.

- Alla ditta ....
....

- Al...(ufficio designato dalla regione per i controlli)...................

- Al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali
Via XX Settembre, 20
ROMA

- All'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (E.I.M.A.) - Div. X
Via Palestro, 81
ROMA

Oggetto: Riconoscimento a ricevere da altri Paesi membri latte scremato in polvere come tale o contenuto in miscele nel quadro dell'applicazione dei Regg. CEE) n. 1624/76 e n. 3398/91.

Vista la domanda, in data .... , presentata dalla ditta .... per il tramite del ...(ufficio designato dalla regione per i controlli) di ...., intesa ad ottenere il riconoscimento a ricevere da altri Paesi membri latte scremato in polvere, come tale o contenuto in miscele, spedito in Italia nel quadro dell'applicazione dei Regg. (CEE) n. 1624/76 e n. 3398/91, per rivenderlo ad imprese riconosciute ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del D.M. ....;

Vista la documentazione presentata dalla ditta ...., nonché il parere favorevole espresso da ...(ufficio designato dalla regione per i controlli) con nota n. ... del ...., circa l'idoneità della ditta a ricevere il riconoscimento richiesto;

Considerata la conformità degli impegni sottoscritti nella domanda medesima;

La ditta ...., con sede legale in ...., via .... e magazzini di deposito in ...., via ...., è riconosciuta a ricevere latte scremato in polvere come tale o contenuto in miscele, spedito in Italia nel quadro dell'applicazione dei Regg. (CEE) n. 1624/76 e n. 3398/91, per rivenderlo ad imprese riconosciute ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del D.M. ....

La ditta .... provvederà ad effettuare le comunicazioni sul trasferimento del prodotto importato così come previsto all'art. 17 del D.M. ....

Il ...(ufficio designato dalla regione per i controlli) di .... provvederà, per quanto di competenza, ad effettuare gli accertamenti previsti al fine di garantire il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Firma dell'autorità regionale designata
al rilascio del riconoscimento
....

Allegato 9.

Alla...(indicare la Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente per il rilascio del riconoscimento)

Al...(indicare l'ufficio designato dalla regione per i controlli)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad effettuare la consegna diretta degli alimenti composti per animali, fabbricati ai sensi del Reg. (CEE) n. 1725/79, trasportati mediante cisterne/containers ai sensi dell'art. 6 del regolamento medesimo.

Il sottoscritto .... nato a ...., in data .... e domiciliato in ...., via ...., nella propria qualità di titolare ___________________ dell'impresa .... avente sede legale rappresente legale in ...., via .... e sede dello stabilimento in ...., via .... già in possesso del riconoscimento n. ...., rilasciato in data .... da ...(indicare l'amministrazione pubblica che ha rilasciato il riconoscimento), ai sensi dell'art. 2 del D.M. ...., a beneficiare dell'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti composti per animali,

CHIEDE

in nome e per conto dell'impresa medesima l'autorizzazione ad effettuare, mediante cisterne/containers la consegna diretta degli alimenti composti prodotti nel suindicato stabilimento ad aziende agricole oppure ad aziende di allevamento o di ingrasso utilizzatrici.

Al fine degli obblighi che la presente richiesta comporta, l'impresa si impegna a:

1) collocare su ogni silos di deposito presso il proprio stabilimento un cartellino sigillato a propria cura, su cui sarà riportata in maniera leggibile la composizione del mangime come prescritto dal Reg. (CEE) n. 1725/79 e dalla normativa nazionale sulla produzione e commercializzazione di alimenti per animali;

2) sigillare le bocche di entrata e di uscita di ogni cisterna o containers adibiti al trasporto, applicando agli stessi gli appositi cartellini di cui al precedente punto 1);

3) integrare i documenti di accompagnamento della merce con tutti gli elementi atti ad identificare il prodotto;

4) consegnare una copia dei documenti di accompagnamento della merce di cui al precedente punto 3, all'azienda acquirente (presso l'allevamento) che la terrà a disposizione degli organi di vigilanza;

5) comunicare preventivamente agli organi di controllo competenti per territorio in relazione all'ubicazione dello stabilimento di fabbricazione degli alimenti composti e dell'azienda utilizzatrice, a mezzo telegramma o telefax, l'elenco delle consegne dirette che intende effettuare giorno per giorno, precisando i quantitativi e i tipi di alimenti composti da consegnare nonché il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'acquirente;

6) indicare nella contabilità specifica, nelle caselle riservate alla vendita dei prodotti finiti, i quantitativi di alimenti composti consegnati direttamente mediante cisterne o containers;

7) rispettare tutti gli obblighi in merito previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

In fede delle dichiarazioni e degli impegni di cui sopra.

lì ....

Firma del titolare
o del rappresentante legale dell'impresa
....

(la firma deve essere autenticata ai sensi delle vigenti norme in materia)

Allegato 10.

- Alla ditta ....
  ....

- Al...(ufficio designato dalla regione per i controlli)....................

- Al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali
  Via XX Settembre, 20
  R O M A

- All'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (E.I.M.A.) Div. XVI
  Via Palestro, 81
  R O M A

Oggetto: Autorizzazione ad effettuare la consegna diretta di alimenti composti per animali a base di latte scremato e latte scremato in polvere mediante cisterne/containers ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CEE) n. 1725/79.

Vista la domanda, in data .... , presentata dalla ditta .... per il tramite del ...(ufficio designato dalla regione per i controlli) di ...., intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare la consegna diretta degli alimenti composti per animali a base di latte scremato e latte scremato in polvere, mediante cisterne/containers ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CEE) n. 1725/79;

Vista la nota n. ..... del .... con la quale il ...(ufficio designato dalla regione per i controlli) di ...... esprime parere favorevole circa l'idoneità della ditta .... ad effettuare la consegna diretta degli alimenti composti fabbricati ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CEE) n. 1725/79;

Considerata la conformità degli impegni sottoscritti nella domanda medesima:

Si autorizza la ditta ...., con sede legale in ...., via .... e stabilimento in ...., via ...., ad effettuare la consegna diretta degli alimenti composti a base di latte scremato e latte scremato in polvere, prodotti ai sensi del Reg. (CEE) n. 1725/79, mediante cisterne/containers ad aziende agricole oppure ad aziende di allevamento o di ingrasso utilizzatrici.

Il ...(ufficio designato dalla regione per i controlli) di ...., cui sono affidati i compiti di controllo, provvederà ad effettuare gli accertamenti previsti al fine di garantire il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Firma dell'autorità regionale designata
al rilascio dell'autorizzazione
....

Allegato 11.

Alla...(Indicare la Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente per il rilascio del riconoscimento)

Al...(indicare l'ufficio designato dalla regione per i controlli)

Oggetto: Voltura del riconoscimento ...(indicare il tipo di riconoscimento da volturare).........................

Il sottoscritto .... nato a .... in data.................. e domiciliato in ...., via ...., nella propria qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa ...., avente sede legale in ...., via .... e sede dello stabilimento di lavorazione in ...., via ...., a seguito della variazione della ragione sociale intervenuta in data ...., con ...(indicare il tipo di atto)..., registrato a ...., il ....,

CHIEDE

in nome e per conto dell'impresa medesima, che il riconoscimento (o autorizzazione) indicato in oggetto, rilasciato da ...(indicare l'amministrazione che ha concesso il riconoscimento)..., con nota n. ...... del .... e intestato alla ditta .... per lo stabilimento ubicato in ...., via ...., venga volturato a favore della ditta ...., ferme restando l'ubicazione della sede legale e dello stabilimento.

A tale scopo dichiara che:

- non sono state apportate modifiche allo stabilimento e agli impianti di lavorazione;

- la variazione della ragione sociale non comporterà ostacoli all'esecuzione dei controlli previsti ai sensi del Reg. (CEE) n. 1725/79;

- l'impresa è a conoscenza delle norme emanate dal Ministero delle Risore Agricole, Alimentari e Forestali sulle condizioni e modalità che disciplinano la concessione degli aiuti (o delle agevolazioni concesse) e si impegna ad osservarle scrupolosamente;

- l'impresa conferma le dichiarazioni e gli impegni sottoscritti dalla ditta .... nella domanda presentata in data ...., intesa ad ottenere il riconoscimento (o l'autorizzazione) di cui si chiede la voltura.

Ai fini del rilascio della voltura richiesta si impegna inoltre ad inviare, non appena disponibile, copia dell'attestato comprovante l'avvenuta voltura dell'autorizzazione alla produzione di mangimi rilasciata ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni. (1)

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

- ....
- ....
- ....
- ....

In fede delle dichiarazioni e degli impegni di cui sopra.

li.............

Firma del titolare
o del rappresentante legale dell'impresa
....

(la firma deve essere autenticata ai sensi delle vigenti norme in materia)

(1) Il presente impegno deve essere sottoscritto solo nel caso in cui venga richiesta la voltura di riconoscimenti o autorizzazioni rilasciati ai sensi degli articoli 2,3,4 e 6 del D.M. ....

Allegato 12.

BILANCIO

(art. 8, paragrafo 3 del Regolamento n. 1725/79)

PERIODO DAL .... AL ....

I parte (art. 8 § 3 lettere a, b, c, d)		LATTE	CREMA	LATTE SCREMATO	LATTE SCREMATO IN POLVERE	MISCELE O LATTE GRASSATO	ALTRI PRODOTTI LATTIERO CASEARI
Giacenze inizio periodo	Kg.	....	....	....	....	....	
Consegne nel periodo:							
- da produttori	Kg.	....	....				
- da latterie	Kg.	....	....	....	....	....	
- altri	Kg.	....	....	....	....	....	
Prodotti fabbricati (a)	Kg.			....	....	....	....
TOTALE CARICO	Kg.	....	....	....	....	....	
Cessione di prodotti tal quali	Kg.	....	....	....	....	....	
Impieghi in azienda prodotti tal quali	Kg.	....	....	....	....	....	
Cessione prodotti fabbricati	Kg.			....	....	....	
Impieghi in azienda prodotti fabbricati	Kg.			....	....	....	
TOTALE SCARICO	Kg.	....	....	....	....	....	
GIACENZE A FINE PERIODO	Kg	....	....	....	....	....	

II parte (art. 8 § 3 lettere e, f, g, h)		LATTE SCREMATO IN POLVERE	MISCELE O LATTE GRASSATO	LATTE SCREMATO IN POLVERE TOTALE (b)	SIERO DI LATTE IN POLVERE	CASEINA E/O CASEINATI	ALIMENTI COMPOSTI A BASE DI LATTE
Giacenze a inizio periodo	Kg.	....	....	....	....	....	....
Produzione nel periodo	Kg.	....	....	....	....	....	
Consegne nel periodo	Kg	....	....	....	....	....	
TOTALE CARICO	Kg.	....	....	....	....	....	
Cessioni prodotti tal quali	Kg.	....	....	....	....	....	
Impieghi in azienda per fabbricazione alimenti composti	Kg.	....	....	....	....	....	
Perdite/campioni/restituz./sostituzioni	Kg.	....	....	....	....	....	
TOTALE SCARICO	Kg.	....	....	....	....	....	
Alimenti composti fabbricati nel periodo	Kg.						....
Composizione percentuale degli alimenti composti	%	....	....	....	....	....	100%
Alimenti composti venduti	Kg.						....
Perdite/campioni/restituz./sostituzioni	Kg.						....
GIACENZE FINE PERIODO ALIMENTI COMPOSTI	Kg.						....

a) allegare tabulato con date di fabbricazione e relative quantità fabbricate giornalmente

b) indicare la somma del latte scremato in polvere tal quale e del latte scremato in polvere contenuto nella miscela (latte grass.

Allegato 13a.

1 DATA	2 DENOMINAZIONE PRODOTTI LATTIERI, MISCELE E MANGIMI	3 PROVENIENZA O DESTINAZIONE	4 SCHEDA CARICO MATERIE PRIME LATTIERE	5 QUANTITA' INTRODOTTA	6 QUANTITA' PRECEDENTEMENTE IN GIACENZA	7 QUANTITA' VENDUTA O INVIATA ALLA DENATURAZIONE		8 QUANTITA' UTILIZZATE	9 GIACENZA ATTUALE
			N.	Kg.	Kg.	Kg.	scheda scarico materie prime lattiere N.	Kg.	Kg.

Allegato 13b.

1 DATA	2 MANGIMI PRODOTTI	COMPOSIZIONE PERCENTUALE MANGIMI IN PRODOTTI LATTIERI					MANGIMI VENDUTI		9 NOMINATIVO E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE	10 GIACENZA MANGIMI
		3 LATTE SCREMATO	4 LATTE SCREMATO POLVERE	5 SIERO DI LATTE IN POLVERE	6 CASEINA O CASEINATI COME TALI O IN MISCELA		7 QUANTITA'	8 scheda scarico mangimi finiti		
	Kg.	%	%	%	%	Kg.	Kg.	N.		Kg.

Allegato 14a.

SCHEDA DI CARICO MATERIE PRIME LATTIERE

DATA ___/___/___

N

1	2	3	4	5	6	7	RIFERIMENTI		
BOLLA ACCOMP.	ESEMPLARE DI CONTROLLO T 5	FATTURA	DENOMINAZIONE PRODOTTO	QUANTITA'	FORNITORE ESTERO O NAZIONALE	MODALITA' DI PAGAMENTO	8 LIBRO GIORNALE	9 REGISTRO ACQUISTI	10 CONTABILITA' DI MAGAZZINO
N.	N.	N.		Kg.	RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO		DATA E NUMERO DI REGISTRAZIONE	NUMERO DI RIFERIMENTO IVA	PAGINA O SCHEDA

Allegato 14b.

SCHEDA DI SCARICO MATERIE PRIME LATTIERE

DATA ___/___/___ N

1	2	3	4	CAUSALE DELL'USCITA DI MAGAZZINO					
				VENDITA					
RIFERIMENTO CONTABILITA MAGAZZINO	BUONI DI USCITA	DENOMINAZIONE PRODOTTO	QUANTITA' USCITA	5	6	7	8	9	10
				FATTURA	BOLLA ACCOMP.	ACQUIRENTE (ragione sociale e indirizzo)	RIFERIMENTO REG. VENDITE numero di rif. IVA	IMPIEGO IN AZIENDA (descrizione)	CAMPIONI PERDITE RESTITUZIONI SOSTITUZIONI
pagina e/o scheda	N.		Kg.						

Allegato 14c.

SCHEDA DI SCARICO MANGIMI FINITI

DATA ___/___/___

N

1	2	3	4	5	6	RIFERIMENTI		
QUANTITA' USCITA Kg.	L.S.P.	FATTURA	BOLLA ACCOMP.	ACQUIRENTE (ragione sociale e indirizzo)	MODALITA' DI PAGAMENTO	7 LIBRO GIORNALE	8 REGISTRO VENDITE	9 CONTABILITA' DI MAGAZZINO
						data e numero di registrazione	numero di riferimento IVA	pagina'e/o scheda

Allegato 15.

REGISTRO DI DENATURAZIONE

OPERAZIONI	DOCUMENTAZIONE DI CARICO			GENERALITA' E INDIRIZZO DEL FORNITORE O ALTRA MOTIVAZIONE DELL'OPERAZIONE DA ESEGUIRE	CARICO				MATERIE PRIME IMPIEGATE NELL'OPERAZIONE DI DENATURAZIONE				PRODOTTO OTTENUTO E RELATIVE PERCENTUALI DEI COMPONENTI	NOTE (2)
	T5, BOLLA O ALTRO TITOLO (1)	NUMERO	DATA		L S P.	FARINA DI ERBA	AMIDO	FARINA DI PESCE	L S P	FARINA DI ERBA	AMIDO	FARINA DI PESCE		

(1) PER IL LATTE SCREMATO IN POLVERE RICEVUTO AI SENSI DEL REG. CEE N° 1624/76, RIPORTARE ESTREMI DELLA SCHEDA DI SCARICO MATERIE PRIME LATTIERE.

(2) RIPORTARE ESTREMI DEL VERBALE DI CONSTATAZIONE

Allegato 16.

1 DATA	2 DENOMINAZIONE PRODOTTI LATTIERI RICEVUTI	3 PROVENIENZA O DESTINAZIONE	4 DOCUMENTI DI CARICO (T 5, FATTURE, BOLLE) N. E DATA	5 QUANTITA' INTRODOTTA Kg.	6 QUANTITA' PRECEDENTEMENTE IN GIACENZA Kg.	7 QUANTITA' DI MATERIE PRIME VENDUTE TAL QUALI		8 QUANTITA' UTILIZZATE PER LA FABBRICAZIONE DI MISCELE Kg.	9 GIACENZA ATTUALE Kg.
						Kg.	NOTE (1)		

1 DATA	2 MISCELE PRODOTTE Kg.	COMPOSIZIONE DELLE MISCELE (ELEMENTI PRINCIPALI)								MISCELE VENDUTE		9 NOMINATIVO E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE	10 GIACENZA MISCELE Kg.
		3 LATTE SCREMATO LIQUIDO		4 LATTE SCREMATO IN POLVERE		5 MATERIE GRASSE		6 ALTRI PRODOTTI (2)		7 QUANTITA' Kg.	8 Bolla di consegna o fattura N. e DATA		
		%	Kg.	%	Kg.	%	Kg.	%	Kg.				

Allegato 17.

SCHEMA OPERATIVO

A) ACQUISTO MATERIE PRIME.

1. Esame della contabilità specifica tenuta ai sensi del Reg. (CEE) n. 1725/79 per stabilire la situazione di chiusura del periodo precedente.

2. Esame delle entrate nel periodo considerato attreverso il riscontro con la seguente documentazione:

- documenti commerciali e di accompagnamento della merce;
- contabilità specifica e generale;
- registro IVA;
- libro di magazzino.

B) SCARICO MATERIE PRIME.

1) Esame della contabilità specifica tenuta ai sensi del Reg. (CEE) n. 1725/79 per la rilevazione delle quantità di materie prime scaricate.

2) Esame del libro di magazzino per riscontrare gli elementi relativi alle uscite riportati nella contabilità specifica.

3) Esame della documentazione commerciale di vendita per riscontrare e verificare gli elementi riportati nella contabilità specifica di cui al punto 1), relativi alle materie prime vendute a terzi.

C) PRODOTTI FINITI.

1) Esame della contabilità specifica tenuta ai sensi del Reg. (CEE) n. 1725/79 al fine di rilevare:

- le quantità di mangimi prodotti e la rispondenza con le materie prime utilizzate.
  Per la verifica della composizione degli alimenti composti e della rispondenza delle registrazioni alle effettive utilizzazioni di latte scremato e latte scremato in polvere, l'organo di controllo deve avvalersi di tutta la documentazione di cui può disporre, precisando nei verbali il tipo di documento verificato;

- le vendite di mangimi, effettuando il riscontro con le quantità prodotte e in giacenza.

2) Esame del libro di magazzino, della contabilità generale dell'impresa e del registro IVA al fine di riscontrare gli elementi rilevati nella contabilità specifica di cui al punto 1).

3) Esame della documentazione commerciale e raffronto con gli elementi rilevati conformemente ai precedenti punti 1 e 2.

D) GIACENZE DI MAGAZZINO.

1) Rilevazione diretta delle giacenze effettive, nel giorno in cui viene effettuata la verifica, di latte scremato, latte scremato in polvere, miscele e prodotti finiti con l'indicazione del latte scremato in polvere in essi contenuto, secondo lo schema riportato all'allegato 18, punto D), del D.M. ....

2) Verifica della rispondenza delle giacenze riscontrate con quanto risulta dalla contabilità esaminata, tenendo anche conto delle movimentazioni verificatesi dall'ultimo controllo effettuato.

Allegato 18.

VERBALE DI ACCERTAMENTO

Il giorno .... alle ore .... i sottoscritti funzionari del (denominazione organo di controllo) .... hanno proceduto all'accertamento riguardante le operazioni di acquisto, trasformazione e vendità di latte scremato, latte scremato in polvere, anche incorporato in una miscela ai fini della concessione dell'aiuto previsto dal Reg. CEE n.1725/79.

Il presente verbale è stato redatto presso la sede amministrativa e stabilimento di .... via .... in contraddittorio con il Sig. .... rappresentante incaricato della ditta .... a conclusione delle operazioni di controllo, di cui viene in appresso esposto analiticamente l'esito.

A. ACQUISTI MATERIE PRIME

1. ESAME CONTABILITA' SPECIFICA PERMANENTE

La situazione chiusa al periodo di controllo precedente nel giorno .... dava i seguenti valori (1) :

Materie prime

	al giorno (2)	CARICO	SCARICO	GIACENZA
		Kg.	Kg.	Kg.
Latte scremato in polvere				
Miscele		(lsp =)	(lsp=)	(lsp=)
Latte scremato liquido	/	/	/	

---

(1) Si riporta la situazione di chiusura del verbale precedente, pag. ?.

(2) Il giorno precedente a quello della chiusura del verbale.

Mangimi

Prodotto caricato ____________/__________/______
(lsp=)

Vendite ________/____________/__________
(lsp=)

Giacenze ________/________/______________
(lsp=)

Durante il periodo oggetto del presente accertamento sono stati acquistati complessivamente Kg. ______ di latte scremato in polvere, di cui:

- Kg. ____________ proveniente da altri Paesi Membri
- Kg. ____________ di produzione nazionale

e Kg. ____________ di miscele, contenenti l.s.p. Kg. _____

I documenti di provenieneza presi in esame sono (3):

Mod.T 5 od altro doc. commerciale	data	Kg.	Organo di emissione del documento

(3) Per il periodo in cui è possibile fare i controlli incrociati partendo dal T5 o dal documento successivo all'ultimo esaminato.

Tali documenti risultano registrati da pagina ____ , rigo ____ , data _____, a pagina _______, rigo _______, data ______, della contabilità specifica permanente e riscontrate con le relative schede di carico n. ______ del _____. (4)

Inoltre l'impresa ha prodotto nel proprio stabilimento Kg. ..... di latte scremato in polvere a seguito di trasformazione di Kg... di latticello e latte scremato liquido di cui sono state riscontrate le seguenti registazioni (4).

--------------------------- ----------------------------

--------------------------- ----------------------------

2. CONTABILITA' GENERALE

Utilizzando la contabilità specifica e le schede di carico si è proceduto alla verifica, per il necessario raccordo, delle operazioni di acquisto sulla contabilità generale dell'impresa secondo il seguente schema:

Mod. T 5 od altro documento commerciale	Kg.	Targa automezzo	Fattura	n° di regist. sul giornale	Importo Lit.

Le fatture risultano regolarmente registrate dalla pagina

_________ alla pagina _________.

(4) Indicare i riscontri effettuati sulla contabilità specifica e sulle schede precisando le pagine, le schede e relativa posizione, per il periodo interessato nonchè i riferimenti dei singòli riscontri.

3. REGISTRI IVA

Identico accertamento, sulla base dei riferimenti contenuti nelle schede di carico, è stato disposto per la verifica delle fatture sui registri IVA.

Si è potuto accertare che tali document~~i sono~~ stati registrati secondo il seguente ordine:

Mod.T5 o altro doc. comm.le	Targa	n° fattura	registrata a pagina	numero registrazione

Le fatture risultano regolarmente registrate dalla

pagina _________ alla pagina _____________.

4. LIBRO MAGAZZINO

Al fine di trovare necessario collegamento con il movimento di magazzino sono state verificate le operazioni sul corrispondente registro.

I documenti di carico delle materie prime sono stati registrati nel seguente ordine:

Mod.T5 o altro doc. comm.le	registrato a pag. del registro magazzino	n° registrazione	Kg.

B. SCARICO MATERIE PRIME

1. CONTABILITA' SPECIFICA PERMANENTE E SCHEDE DI SCARICO

Nel periodo interessato (5) sono state scaricate le seguenti materie prime:

MATERIA PRIMA	SCARICO PER VENDITE KG.	SCARICO PER FABBRICAZIONE PRODOTTI KG.
Latte scremato in polvere	______________	________________
Miscele	______________	________________
Latte scremato liquido	______________	________________

2. LIBRO MAGAZZINO

Sulla base della documentazione di movimentazione è stato effettuato il raccordo tra la contabilità specifica permanente e le schede con il libro di magazzino.

Le operazioni sono state riscontrate dalla entrata n.___ / pagina n. ___ alla entrata n._______ / pagina n. _______ per i giorni dal _________ al ___________

Per il periodo dal ___________ al _________ sono stati

complessivamente scaricati (6)________________________________

L.S.P. Kg.____

Miscele Kg.__________________ Contenenti L.S.P. Kg. _____________

L.S. liquido Kg.____

---

(5) Periodo tra i due verbali, dal giorno di chiusura del precedente verbale al giorno precedente alla chiusura del verbale in corso.

(6) Prodotti trasformati e venduti.

C. MANGIMI PRODOTTI

- CARICO -

1. BILANCI DI CONTABILITA' SPECIFICA PERMANENTE E SCHEDE (7)

Dal giorno __________ al giorno ___________ sono stati caricati mangimi prodotti per Kg. ___________ che derivano dalla lavorazione delle seguenti materie prime: _______________

____

2. LIBRO MAGAZZINO

Le quantità rilevate sul citato registro sono state riscontrate anche sul libro magazzino per un identico quantitativo di Kg. _______ e per il periodo dal ______ al ______

- SCARICO -

1. CONTABILITA' SPECIFICA PERMANENTE E SCHEDE

Dal giorno ________ al giorno _________ (8) sono stati venduti Kg. ____________ di mangime con le fatture/bolle registrate dalla pagina ___________ alla pagina __________.

La documentazione esaminata è la seguente (9) :

n° pag. cont. specifica permanente	n° scheda	Data e n° documento commerciale	Kg.	nominativo o ragione sociale dell'acquirente

(7) Periodo tra i due verbali, dal giorno di chiusura del precedente verbale al giorno precedente alla chiusura del verbale in corso.

(8) Periodo tra i 2 verbali dal giorno di chiusura del precedente verbale al giorno precedente alla chiusura del verbale in corso.

(9) Per il periodo in cui cui è possibile effettuare il controllo incrociato.

2. CONTABILITA' GENERALE

Con gli elementi desunti dalla contabilità specifica permanente e dalle schede è stato effettuato il riscontro sulla contabilità generale il cui esito può essere così evidenziato:

n. bolla	data bolla	n. fatt.	data fatt.	n. pag. contab. generale	n.registr. cont. generale

Le fatture risultano regolarmente registrate dalla pagina __________ alla pagina__________.

3. REGISTRO IVA

Analogamente alla fase acquisti è stata effettuata la verifica delle fatture di vendita sul registro IVA.

Documentazione esaminata:

n. bolla	n. fattura	data fatt.	n. registr.	n. pagina

Le fatture esaminate risultano registrate dalla pagina________ alla pagina__________.

4. LIBRO MAGAZZINO

Per raccordare gli elementi sopra citati è stata presa visione delle operazioni di scarico dei mangimi (a seguito vendita) anche sul libro magazzino:

n° bolla	pag. registro magazzino	n. registrazione registro magazzino

Complessivamente le quantità vendute sommano a Kg. ________________ relativamente al periodo (10) dal _____ al_____________.

D. GIACENZE DI MAGAZZINO

Nel corso del sopralluogo si è riscontrata la seguente situazione delle giacenze di magazzino:

LATTE SCREMATO IN POLVERE

	al (11)	Kg.
per un totale complessivo (12)	__________	__________
- quantitativo arrivato il (11)	__________	__________
+ quantitativo impegnato per la produzione di mangime (13)	__________	__________
+ vendite	__________	__________
Totale complessivo (14)	__________	__________

(10) Periodo tra i due verbali, dal giorno di chiusura del precedente verbale al giorno precedente alla chiusura del verbale in corso.
(11) Giorno di chiusura del verbale.
(12) Compreso il latte in fase di trasformazione.
(13) Mangime già prodotto del giorno di chiusura.
(14) Giorno precedente alla chiusura del verbale.

MISCELE A BASE DI LATTE SCREMATO IN POLVERE

	al	Kg.	di cui l.s.p.
per un totale complessivo	______	______	______
- quantitativo arrivato (15)	______	______	______
+ quantitativo impiegato (15) per la produzione mangime	______	______	______
Totale complessivo	______	______	______

ALIMENTI COMPOSTI PRODOTTI IN LOCO

	al	Kg.	di cui l.s.p.
per un totale complessivo	______	______	______
- quantitativo prodotto (15)	______	______	______
+ quantitativo venduto (15)	______	______	______
Totale complessivo	______	______	______

E. RIEPILOGO

A conclusione delle operazioni di riscontro effettuate anche sulle schede di fabbricazione e sulla base delle risultanze analitiche dei prelievi fatti nel periodo in causa, la situazione alla fine del periodo interessato risulta essere, alla data del (16) __________, la seguente:

---

(15) Nel giorno di chiusura del verbale.

(16) Giorno precedente alla chiusura del verbale

a) **Materie prime**

Carico l.s.p. (17) Kg. __________

Carico miscele Kg. _______ (di cui l.s.p. ______)

Scarico l.s.p. per lavorazione o vendite Kg. __________

Scarico miscele per lavorazione o vendite Kg. _______ (di cui l.s.p. ______)

Giacenza l.s.p. Kg. __________

Giacenza miscele Kg. _______ (di cui l.s.p. ______)

b) **Mangimi prodotti**

Prodotti caricati Kg. __________

Vendite Kg. __________

Giacenze Kg. __________

In relazione all'accertamento eseguito si dichiara: _ _ _ _ _ (indicare l'esito dell'accertamento effettuato specificando se le operazioni di trasformazione del latte scremato, del latte scremato in polvere e delle miscele in alimenti composti, sono avvenute nel rispetto del Reg. (CEE) n. 1725/79) _ _ _ _ _ _ .

Il presente verbale è stato chiuso il giorno____________________

alle ore ________ .

IL RAPPRESENTANTE O INCARICATO DELL'IMPRESA

_...........................

I FUNZIONARI

_.................
_.................
_.................

(17) Acquisti + giacenze

Allegato 19.

All'Azienda di Stato per gli Interventi
nel Mercato Agricolo - (A.I.M.A.)
Divisione XVI^
Via Palestro, 81
00185 - R O M A

Al...(Indicare l'ufficio designato dalla regione per i controlli)

OGGETTO: Richiesta di liquidazione degli aiuti concessi al latte scremato e al latte scremato in polvere trasformati in alimenti composti per animali e al latte scremato in polvere denaturato.

Il sottoscritto...................., nato a.................. il ...., nella propria qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa................avente sede legale in.............., via ...., riconosciuta da ... (Amministrazione che ha concesso il riconoscimento)..., con nota n. ....., del ...., ad usufruire degli aiuti per il ..."latte scremato e il latte scremato in polvere trasformato in alimenti composti".../..."latte scremato in polvere denaturato"..., ai sensi del Reg. (CEE) n. 1725/79 nello stabilimento sito in ...... via ....,

CHIEDE

in nome e per conto dell'impresa medesima, la concessione e la corresponsione dell'aiuto per il quantitativo di Kg. .... di latte scremato / l. scr. in polvere utilizzato nel periodo dal .... al .... per la ..."produzione di alimenti composti per animali".../..."denaturazione"..., in conformità a quanto stabilito dal Reg. (CEE) n. 1725/79 e dal D.M. ....

Nel periodo suindicato dal .... al .... questa impresa, in ottemperanza a quanto riportato nel decreto ministeriale .... sulle condizioni e modalità per la concessione degli aiuti in oggetto, ha provveduto:

- a dare tempestiva comunicazione all'organo di controllo preposto, dei mutamenti verificatisi nei cicli periodici delle operazioni durante il periodo considerato;

- a tenere la registrazione cronologica dei quantitativi di materia prima e di alimenti composti per animali, che questa impresa ha ricevuto, prodotto, utilizzato e smerciato;

- a rispettare ogni altro obbligo previsto dalla vigente normativa comunitaria.

Il quantitativo anzidetto di prodotto di Kg .... per il quale si chiede la concessione e la corresponsione degli aiuti, concorda con il riepilogo delle risultanze della contabilità qui appresso indicati:

dal.............al.................Kg.......... ......

dal.............al.................Kg.................

dal.............al.................Kg.................

Totale Kg.................

Alla presente domanda allega copia della contabilità specifica permanente e del bilancio mensile (nel caso di denaturazione anche copia del registro di denaturazione) relativi alla registrazione delle operazioni inerenti il periodo richiesto.

Nel confermare l'esattezza di quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni sull'accoglimento della presente domanda.

Firma del titolare o del
rappresentante legale

. . . .

N.B. Nella redazione della domanda omettere le menzioni che non interessano.

Allegato 20.

Al...(indicare l'ufficio designato dalla regione a ricevere le cauzioni)

Al...(indicare l'ufficio designato dalla regione per i controlli)

Oggetto: Richiesta di svincolo della cauzione prestata ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (CEE) n. 1624/76.

Il sottoscritto .... nato a .... in data.......... nella propria qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa ...., avente sede legale in ...., via ...., riconosciuta da...(Amministrazione che ha concesso il riconoscimento)..., con nota n. ... del ...., ad usufruire degli aiuti per il ..."latte scremato in polvere trasformato in alimenti composti".../..."latte scremato in polvere denaturato"..., ai sensi del Reg. (CEE) n. 1725/79 nello stabilimento sito in ...., via ....,

CHIEDE

in nome e per conto dell'impresa medesima, lo svincolo della cauzione ...(indicare gli estremi per l'individuazione della cauzione, l'importo totale della medesima, l'importo per il quale si chiede lo svincolo con riferimento al/agli esemplare/i di controllo T 5 e l'ammontare dell'eventuale importo residuo)... per il quantitativo di Kg. ...... di latte scremato in polvere ricevuto il .... ed utilizzato dal .... al .... per la ..."produzione di alimenti composti per animali".../..."denaturazione"..., in conformità a quanto stabilito dal Reg. (CEE) n. 1725/79 e dal D.M. ....

Nel periodo suindicato dal .... al .... l'impresa, in ottemperanza a quanto riportato nel D.M. .... sulle condizioni e modalità per la concessione degli aiuti in oggetto, ha provveduto:

- a dare tempestiva comunicazione, all'organo di controllo preposto, dei mutamenti verificatisi nei cicli periodici delle operazioni durante il periodo considerato;

- a tenere la registrazione cronologica dei quantitativi di materia prima e di alimenti composti per animali, che questa impresa ha ricevuto, prodotto, utilizzato e commercializzato;

- a rispettare ogni altro obbligo previsto dalla vigente normativa comunitaria.

Il quantitativo suindicato di prodotto di Kg. .... per il quale si chiede lo svincolo della cauzione, concorda con il riepilogo delle risultanze della contabilità qui appresso indicati:

dal .... al .... Kg. ....

dal .... al .... Kg. ....

dal .... al .... Kg. ....

Totale Kg. ....

Alla presente domanda allega copia dell'esemplare di controllo T 5, copia del bilancio mensile e della contabilità specifica permanente (nel caso di denaturazione anche copia del registro di denaturazione) relativi alla registrazione delle operazioni inerenti il periodo di svincolo richiesto.

Nel confermare l'esattezza di quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito all'accoglimento della presente domanda.

Firma del titolare o del
rappresentante legale

. . . .

N.B. Nella redazione della domanda omettere le eventuali menzioni che non interessano.

Allegato 21.

SITUAZIONE DELLE CAUZIONI DEPOSITATE AI SENSI DEL REG. (CEE) N. 1624/76

DALLA DITTA . . . .

SEGNALAZIONE RELATIVA AL . . . TRIMESTRE . . .

(Indicare l'organo di controllo che detiene le cauzioni). . . di . . .

A) IMPORTO CAUZIONI DEPOSITATE NEL TRIMESTRE

LIRE	TONN. CORRISPONDENTI
________	________

B) IMPORTO CAUZIONI SVINCOLATE NEL TRIMESTRE

TOT. LIRE	TOT. TONN.	ANNO DEL DEPOSITO	LIRE	TONN. CORRISPONDENTI
________	________	________	________	________
		________	________	________
		________	________	________

C) IMPORTO CAUZIONI INCAMERATE NEL TRIMESTRE

TOT. LIRE	TOT. TONN.	ANNO DEL DEPOSITO	TASSO CAUZIONE	TONN. CORRISPONDENTI
________	________	________	________	________
		________	________	________
		________	________	________

D) IMPORTO CAUZIONI NON SVINCOLATE NE' INCAMERATE AL TERMINE DEL TRIMESTRE

TOT. LIRE	TOT. TONN.	ANNO DEL DEPOSITO	LIRE	TONN. CORRISPONDENTI
________	________	________	________	________
		________	________	________
		________	________	________

Allegato 22.

All'Azienda di Stato per gli
Interventi nel Mercato
Agricolo (A.I.M.A.)
Via Palestro, 81
00185 R O M A

Oggetto: Polizza fideiussoria relativa alla cauzione di cui all'art. 8 del Reg. (CEE) n. 3398/91.

P R E M E S S O

a) che la ditta .... con sede in ....(in seguito denominata contraente) è risultata aggiudicataria di tonnellate .... di latte scremato in polvere nella gara particolare indetta dall'Organismo d'Intervento (1)............................. con bando (1) .... ai sensi del Reg. (CEE) n. 3398/91 del 20.11.1991;

b) che a norma dell'art.8, paragrafo 2, del citato regolamento l'aggiudicatario deve costituire una cauzione per garantire la tempestiva esecuzione dell'obbligazione principale relativa all'utilizzazione del latte scremato in polvere conformemente all'art.3, nella misura unitaria di Lire .... per ogni 100 Kg. di prodotto, pari all'importo complessivo di Lire ....(in cifre e lettere)...................;

c) che la cauzione predetta deve essere costituita presso l'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.), che è l'organismo d'intervento dello Stato membro in cui saranno effettuate le operazioni di denaturazione o di trasformazione del latte scremato in polvere in alimenti composti ai sensi del Reg. (CEE) n. 1725/79;

d) che il Sig............................., nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della ditta ...., con sede in .... e stabilimento in ...., operando per conto della ditta aggiudicataria sopraindicata intende costituire la cauzione di cui alla precedente lettera b) presso la/il presente ....(Società o Istituto di Assicurazione);

---

(1) Specificare l'Organismo d'Intervento e il bando di gara.

TUTTO CIO' PREMESSO

la .... in persona di (2) .... (in seguito denominata Società) autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzioni ed inclusa nell'elenco di cui all'art.1, lettera c della legge n. 348 del 10.06.1982, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. .... del .... (3), con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fideiussore del Contraente - il quale accetta per sè, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dall'aggiudicazione indicata in premessa e dal presente contratto - a favore dell'AIMA, fino alla concorrenza di Lire............. (lire ....).

La presente polizza ha la durata di mesi tre e cioè fino al ...., salvo quanto stabilito dall'art.2 delle condizioni generali di assicurazione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART.1 - Disciplina normativa. La presente polizza è disciplinata dalle norme contenute nel Reg. (CEE) n. 2220/85 del 22 luglio 1985 e nel regolamento comunitario citato in premessa, dalle disposizioni nazionali vigenti in materia e dalle condizioni stabilite nei successivi articoli.

ART.2 - Efficacia della garanzia. Qualora entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di durata indicato in polizza non sia pervenuto alla Società la comunicazione dello svincolo da parte dell'AIMA, nelle forme previste dall'art.4, la garanzia si intende prorogata per un periodo di tre mesi dalla scadenza e così via per ulteriori periodi di tre mesi, fino a quando non perverrà alla società la predetta comunicazione di svincolo.

ART.3 - Calcolo del premio - Supplemento di premio. Il premio per il periodo di durata indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito alla Società. Nell'ipotesi di proroga di cui all'art.2 il Contraente è tenuto al pagamento di un supplemento di premio nella misura indicata nel prospetto di liquidazione del premio; il mancato pagamento di tale supplemento non potrà essere opposto all'AIMA.

---

(2) Cognome, nome e qualifica del rappresentante legale o negoziale.

(3) Indicare numero e data della Gazzetta Ufficiale in cui è pubblicato l'elenco delle Assicurazioni autorizzate.

ART.4 - Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento del supplemento di premio. Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo del pagamento del supplemento di premio, deve consegnare alla Società entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di durata iniziale:

- l'originale della polizza restituitogli dall'AIMA;

oppure

- una dichiarazione rilasciata dall'AIMA che libera la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

ART.5 - Avviso di sinistro - Pagamento. Qualora ricorrano i presupposti a termini di legge per la restituzione dell'importo garantito di cui in premessa, l'AIMA, con lettera inviata per conoscenza anche alla Società, inviterà il Contraente a versarle la somma dovuta entro 15 giorni; trascorso inutilmente tale termine, l'AIMA richiederà il versamento della somma medesima alla Società, che provvederà entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, rimanendo inteso che, ai sensi dell'articolo 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente e non potrà opporre all'AIMA alcuna eccezione.

ART.6 - Rivalsa - Surrogazione. Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'articolo 1952 C.C.. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'AIMA in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

ART.7 - Rivalsa delle spese di recupero. Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate e comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del contraente.

ART.8 - Deposito cautelativo. Il Contraente è tenuto a fornire alla Società, a semplice richiesta di quest'ultima, idonea controgaranzia per il totale dell'importo garantito con la presente polizza nei casi di:

a) protesto a carico del Contraente od altra manifestazione di sua insolvenza;

b) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;

c) uso di mezzi intesi comunque ad ottenere indebite erogazioni dall'AIMA anche a titolo diverso da quello al quale si riferisce la presente polizza e/o indebiti rimborsi o restituzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;

d) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società e da qualsiasi altro fideiussore in dipendenza di garanzie analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta all'AIMA.

ART.9 - Imposte e tasse. Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART.10 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente
Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa. Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'AIMA per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di essa. Per quanto attiene invece i rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Data,

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
(Firma Autenticata)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

ART.6 - (Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C.);

ART.8 - (Deposito cautelativo);

ART.10 - (Deroga alla competenza territoriale).

IL CONTRAENTE

Allegato 23.

All'Azienda di Stato per gli
Interventi nel Mercato
Agricolo (AIMA) - Div. XVI^
Via Palestro, 81
00185 R O M A

Oggetto: Fideiussione bancaria relativa alla cauzione di cui all'art. 8 del Reg. (CEE) n. 3398/91.

P R E M E S S O

a) che la ditta ....
con sede in ....
è risultata aggiudicataria di tonnellate ....
di latte scremato in polvere nella gara particolare indetta dall'Organismo d'Intervento (1)..................................
con bando (1) .... ai sensi del Reg. (CEE) n. 3398/91 del 20.11.1991;

b) che a norma dell'art.8, paragrafo 2, del citato regolamento l'aggiudicatario deve costituire una cauzione per garantire la tempestiva esecuzione dell'obbligazione principale relativa all'utilizzazione del latte scremato in polvere conformemente all'art.3, nella misura unitaria di L.................per ogni 100 Kg. di prodotto, pari all'importo complessivo di L........ (in cifre e lettere)..;

c) che la cauzione predetta deve essere costituita presso l'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.), che è l'organismo d'intervento dello Stato membro in cui saranno effettuate le operazioni di denaturazione o di trasformazione del latte scremato in polvere in alimenti composti ai sensi del Reg. (CEE) n. 1725/79;

d) che il Sig.............................., nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della ditta ...., con sede in .... e stabilimento in ...., operando per conto della ditta aggiudicataria sopraindicata intende costituire la cauzione di cui alla precedente lettera b) presso la presente ....(Banca);

(1) Specificare l'organismo d'intervento e il bando di gara.

TUTTO CIO' PREMESSO

la ...., Istituto di credito rispondente ai requisiti di cui all'art. 54 del R.D. 29.05.1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni, in persona di .... (2), dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore solidale con la ditta .... a favore dell'AIMA fino alla concorrenza di Lire .... (in lettere)............................ a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla aggiudicazione indicata in premessa.

La sottoscritta Banca si obbliga quindi, in virtù della presente fideiussione, a pagare all'AIMA, a semplice richiesta scritta della stessa mediante lettera raccomandata, senza osservanza di particolari modalità nè preventiva escussione della ditta .... quanto da quest'ultima dovuto all'AIMA, per il titolo di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo fideiuvato, anche in presenza di eccezioni da parte del debitore garantito.

La presente fideiussione ha validità di tre mesi e può essere svincolata soltanto con apposita dichiarazione scritta dell'AIMA o con la restituzione dell'originale della fideiussione medesima.

Qualora entro trenta giorni dal predetto termine non sia pervenuta la dichiarazione di svincolo, la garanzia si intende automaticamente prorogata per un periodo di tre mesi e così via per ulteriori periodi di tre mesi fino a quando non perverrà la comunicazione di svincolo da parte dell'AIMA.

Data, FIRMA AUTENTICATA

---

(2) Cognome, nome e qualifica del rappresentante legale o negoziale.

95A7148

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(7651454) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma. 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 357.000
- semestrale .... L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 65.500
- semestrale .... L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 200.000
- semestrale .... L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 65.000
- semestrale .... L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 199.500
- semestrale .... L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 687.000
- semestrale .... L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 2 8 2 0 9 5 *

L. 8.400